
MEDIAMOND S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

Rev. 1 /15 del 11 maggio 2015

SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	3
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	7
SEZIONE I – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
1.0 I contenuti del Decreto	8
2.0 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’Ente..	10
3.0 I modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo	13
SEZIONE II – IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MEDIAMOND S.P.A. 14	
4.0 Adozione del Modello Organizzativo	14
5.0 Descrizione del Modello Organizzativo di Mediamond S.p.A.	14
6.0 Individuazione dei processi a rischio.....	17
6.1 Criteri.....	17
6.2 Processi regolamentati	18
7.0 Modalità di gestione delle risorse finanziarie	19
8.0 Destinatari	19
9.0 Diffusione, comunicazione e formazione	20
10.0 Formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	22
11.0 Organismo di Vigilanza e di Controllo.....	23
11.1 Requisiti	24
11.2 Nomina, durata e revoca	24
11.3 Compiti e attribuzioni.....	25
11.4 Flussi informazioni verso gli organi sociali.....	27
11.5 Flussi informativi verso l’OdV	27
SEZIONE III – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE.....	29
12.0 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	29
12.1 Quadri e Impiegati	29
12.2 Dirigenti	32
12.3 Vertice aziendale	33
12.4 Collaboratori, Consulenti ed altri Soggetti Terzi.....	35
SEZIONE IV – PROTOCOLLI.....	36

ALLEGATI**Allegato 1****Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi (Catalogo dei Reati)**

DEFINIZIONI

Decreto:

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all’art. 10 ne richiama l’applicazione.

Destinatari:

Soggetti a cui è rivolto il Modello Organizzativo, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti di Mediamond S.p.A., nei limiti di quanto indicato nell’art. 5 del Decreto. Nel Modello Organizzativo sono state considerate anche le Direzioni/Funzioni aziendali della controllante Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e della sua controllata Mondadori Pubblicità S.p.A. che prestano la propria attività di *service* a Mediamond S.p.A., secondo quanto disciplinato dall’Accordo Quadro del 13 dicembre 2013 tra Mondadori Pubblicità S.p.A. e Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da una parte e Publitalia ‘80 S.p.A. dall’altra, e successive modifiche/integrazioni, con particolare riferimento ai seguenti contratti individuati nell’Allegato 7.1 - Contratti servizi “centralizzati”:

- 1) Contratto di sublocazione Cascina Tregarezzo area “Carta e Radio”;
- 2) Contratto di fornitura servizi EDP area “Carta e Radio”;
- 3) Contratto di fornitura servizi Amministrativi e altri Servizi area “Carta e Radio”.

Ente:

Persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica.

Nel presente Modello Organizzativo: Mediamond S.p.A. (Società).

Illeciti Amministrativi:

Illeciti previsti dalla Legge del 18 aprile 2005, n. 62 a cui si applica, per quanto compatibile, il Decreto.

Incaricato di pubblico servizio:

Si intende un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico, ovvero un'attività che pur non immediatamente imputabile ad un soggetto pubblico realizzi direttamente finalità di interesse pubblico, non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali. A titolo meramente esemplificativo, e sempre alla luce della casistica giurisprudenziale, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio i seguenti soggetti: il dipendente di un Ente o di una società, anche privata, concessionari di opere pubbliche, che abbia la disponibilità del denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblici, il dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, l'addetto al servizio di raccolta del risparmio nell'ambito delle Poste S.p.A., gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della RAI, i dipendenti del Poligrafico dello Stato, il tecnico della Telecom addetto all'ufficio competente per la gestione del controllo del traffico telefonico.

Istituzioni pubbliche:

Si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.

Linee di Condotta del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Documento di sintesi destinato a collaboratori, fornitori, consulenti ed in generale a soggetti Terzi che operano per Mediamond S.p.A., che esplicita i principi comportamentali previsti nei Protocolli del Modello Organizzativo, ed ai quali devono attenersi quando operano con e per la stessa.

Modello Organizzativo:

Complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità idoneo a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti in Mediamond S.p.A. (Codice Etico, Procedure/Disposizioni Operative, Norme operative, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuali Operativi). Il Modello Organizzativo prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo e la definizione del sistema sanzionatorio.

Organismo di Vigilanza e di Controllo (di seguito anche «*OdV*»):

Organo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

Processi a rischio:

Attività aziendali o fasi delle stesse il cui svolgimento potrebbe dare occasione ai comportamenti illeciti (reati o illeciti amministrativi) di cui al Decreto.

Protocollo:

Specifica procedura per la prevenzione (principi di comportamento, modalità operative, flussi informativi, ecc.) dei reati e degli illeciti amministrativi e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

Pubblica Amministrazione:

Si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale:

Si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del procedimento amministrativo, il funzionario

della camera di commercio, il giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico del giudice, l'esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, l'ufficiale sanitario, il notaio.

Quote:

Quantificazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità del fatto. Il valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote.

Reati:

Reati a cui si applica il Decreto.

Sistema Disciplinare:

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti dei Destinatari che non osservano il Modello Organizzativo.

Sistema dei Poteri:

Archivio delle deleghe e delle procure dal quale desumere il sistema dei poteri vigente in Mediamond S.p.A..

Sistema Sicurezza:

Complesso organico di disposizioni (misure di tutela - deleghe di funzioni - attribuzioni di responsabilità e rappresentanza - sistemi di qualificazione e valutazione - modalità di gestione - servizi e compiti di prevenzione e protezione - attività di formazione, informazione e addestramento - compiti di sorveglianza - procedure d'emergenza - obblighi di documentazione - ecc.) adottato da Mediamond S.p.A. per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Vertice aziendale (c.d. Soggetti Apicali):

Il Presidente, l'Amministratore Delegato e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione di Mediamond S.p.A., nonché i dirigenti direttamente dipendenti dall'Amministratore Delegato.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare gli elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo di Mediamond S.p.A. Esso si compone di quattro sezioni i cui contenuti sono di seguito sintetizzati.

La **Sezione I**, a carattere generale, è volta ad illustrare i contenuti del Decreto e delle successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire a tutti i Destinatari del documento un quadro d'insieme del sistema normativo all'interno del quale si inserisce il Modello Organizzativo della Società.

La **Sezione II** descrive l'articolazione del Modello Organizzativo e ne definisce i contenuti: adozione, individuazione delle attività a rischio, modalità di gestione dei flussi finanziari all'interno della Società, definizione dei protocolli, caratteristiche e funzionamento dell'OdV, flussi informativi, attività di formazione e di informazione e modalità di aggiornamento del Modello Organizzativo stesso.

La **Sezione III** riporta il sistema disciplinare da attivare nei confronti dei Destinatari che non osservano i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.

La **Sezione IV** contiene i Protocolli adottati da Mediamond S.p.A. in relazione ai processi a rischio emersi dall'analisi dei rischi effettuata.

SEZIONE I – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.0 I contenuti del Decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa degli “Enti”.

L’emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali.

La responsabilità dell’Ente – analoga alla responsabilità penale – sorge in relazione alla commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l’Ente stesso, di uno dei reati o degli illeciti amministrativi specificamente previsti dal Decreto.

La responsabilità dell’Ente può sussistere qualora il reato o l’illecito amministrativo sia commesso *nel suo interesse o a suo vantaggio*, mentre non è configurabile nel caso in cui l’autore degli stessi abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il rapporto funzionale che lega l’autore del reato o dell’illecito amministrativo alla persona giuridica può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto.

Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona fisica che riveste *funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo* dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente, a carico di quest’ultimo è stabilita una *presunzione di responsabilità*. Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’Ente.

Non c’è presunzione di responsabilità a carico dell’Ente qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una *persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza* di uno dei soggetti di cui al periodo precedente, sicché, in tal caso il fatto del sottoposto comporta la responsabilità dell’Ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall’*inosservanza degli obblighi* di direzione e vigilanza.

La responsabilità (amministrativa) dell'Ente è aggiuntiva alla responsabilità (penale e amministrativa) della persona fisica e non sostitutiva della stessa.

Il Decreto chiarisce come, quello in capo all'Ente, sia un titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un reato.

La configurazione della responsabilità dell'Ente come illecito amministrativo comporta, infatti, che l'illecito commesso dalla persona fisica sia concettualmente distinto dall'illecito amministrativo dell'Ente, tant'è che la responsabilità dell'Ente resta ferma anche nel caso in cui l'illecito commesso dalla persona fisica sussiste, ma ricorre una causa di estinzione dello stesso o non sia stato identificato l'autore del reato.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione alla persona giuridica di una sanzione, di norma, pecuniaria.

Unitamente alla *sanzione pecuniaria*, possono essere applicate, in alcuni casi, anche *sanzioni interdittive*, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle suddette sanzioni, pecuniaria ed interdittiva, si aggiungono la *confisca* (sempre disposta con la sentenza di condanna) del prezzo o del profitto del reato (anche "per equivalente") e, in determinati casi, la *pubblicazione della sentenza di condanna*.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Sono sottoposte a tale disciplina anche le società estere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel paese di appartenenza di norme che

regolino in modo analogo la medesima materia.

2.0 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

I reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente sono espressamente indicati nella Sezione III del Decreto.

Il testo originario, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente. Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146 (di seguito, la "**Legge 146/2006**"), recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*", prevede la responsabilità dell'Ente in caso di commissione di determinati reati (c.d. Reati Transnazionali).

Sono, pertanto, ricompresi:

- a) **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (art. 24 e art. 25 del Decreto, quest'ultimo recentemente integrato dall'art. 1, comma 77, Legge 190/2012);
- b) **reati in materia di criminalità informatica** (art. 24-bis del Decreto introdotto dalla Legge 48/2008);
- c) **reati in materia di criminalità organizzata** (art. 24-ter del Decreto introdotto dalla Legge 94/2009);
- d) **reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis del Decreto introdotto dalla Legge 409/2001 e successivamente integrato ad opera dell'art. 15, comma 7, Legge 99/2009);
- e) **reati contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1 del Decreto introdotto dalla Legge 99/2009);
- f) **reati in materia societaria** (art. 25-ter del Decreto introdotto dal D. Lgs. 61/2002, in parte modificato dalla Legge 262/2005 e recentemente integrato dall'art. 1, comma 77, Legge 190/2012); il D. Lgs. 39/2010 recante "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*":

- con l'art. 37, comma 34, abroga l'art. 2624 del codice civile (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), contemplato dall'articolo 25-ter, comma 1, lettere f) e g), del Decreto introducendo, nel contempo, all'art. 27, la fattispecie criminosa di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale;
 - con l'art. 37, comma 35, modifica l'art. 2625, comma 1, del codice civile (escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori) contemplato dall'art. 25-ter, comma 1, lettera h), del Decreto introducendo, nel contempo, all'art. 29, le fattispecie dell'illecito (amministrativo e penale) di impedito controllo.
- g) **reati in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-
quater del Decreto introdotto dalla Legge 7/2003);
- h) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater.1 del
Decreto introdotto dalla Legge 7/2006);
- i) **reati contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies del Decreto
introdotto dalla Legge 228/2003 e in parte modificato dalla Legge 38/2006);
- j) **market abuse** (art. 25-sexies del Decreto introdotto dalla Legge 62/2005);
- k) **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art.
25-septies del Decreto introdotto dalla Legge 123/2007 e successivamente
sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008);
- l) **reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies del
Decreto introdotto dal D. Lgs. 231/2007 e successivamente modificato dalla
Legge 186/2014);
- m) **reati in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies del
Decreto introdotto dalla Legge 99/2009 e successivamente modificato dalla
Legge 116/2009 e dal D. Lgs. 121/2011);
- n) **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-decies del Decreto introdotto dal D.
Lgs. 121/2011 a seguito della modifica dell'art. 4 della Legge 116/2009);
- o) **reati ambientali** (art. 25-undecies del Decreto introdotto dal D. Lgs.
121/2001);
- p) **reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è**

irregolare (art. 25-duodecies del Decreto introdotto dal D. Lgs. 109/2012);

q) **reati transnazionali**, richiamati dall'art. 10 della Legge 146/2006.

La legge in esame ha previsto la responsabilità degli Enti anche per talune fattispecie criminose denotate dal carattere di transnazionalità, prevedendo per esse sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.

Preliminarmente, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, un reato viene considerato "*transnazionale*" quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;
- b) nella commissione dell'illecito sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- c) il fatto illecito:
 - sia commesso in più di uno Stato;

ovvero

- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

ovvero

- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

ovvero

- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In applicazione del criterio generale dell'art. 4 del Decreto, gli Enti aventi la sede principale nel nostro Paese rispondono, a talune condizioni, anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);¹

¹ I reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377-bis c.p.) sono riportati sia in ambito transnazionale che in ambito nazionale.

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all'**Allegato 1 - Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi**.

3.0 I modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo

Il Decreto prevede per l'Ente una forma specifica di *esonero dalla responsabilità* se:

- a) l'organo dirigente ha *adottato ed efficacemente attuato* "modelli di organizzazione, di gestione e di controllo" (di seguito «Modello Organizzativo») idonei a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un *organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*;
- c) le persone che hanno commesso il reato o l'illecito amministrativo hanno agito *eludendo fraudolentemente* i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata *omessa o insufficiente vigilanza* da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il Modello Organizzativo è l'insieme di regole di carattere comportamentale ed operative il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi a Rischio - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Il mancato rispetto da parte dei Destinatari dei Protocolli è sanzionabile². A tal fine, il Modello Organizzativo si compone anche di un sistema disciplinare.

² Si veda a riguardo la sezione III del presente documento.

SEZIONE II – Il Modello Organizzativo di Mediamond S.p.A.

4.0 Adozione del Modello Organizzativo

Mediamond S.p.A. - nell'ambito del sistema di controllo già esistente - ha posto in essere le attività necessarie per l'adeguamento di tale sistema di controllo a quanto previsto dal Decreto, anche con la predisposizione del presente documento.

Nell'elaborazione dello stesso, si è tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria, così come successivamente aggiornate, nonché delle specifiche iniziative già attuate da Mediamond S.p.A. in materia sia di controllo che di "corporate governance".

Con delibera del 28 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha adottato la prima versione del Modello Organizzativo.

Successivamente, in seguito alle modifiche normative e tenendo anche conto della giurisprudenza formatasi in materia e dell'esperienza acquisita, in data 11 maggio 2015 ha adottato la presente versione aggiornata del Modello Organizzativo.

Le **successive modifiche e/o integrazioni** del testo eventualmente necessarie, aventi **carattere sostanziale**, sono di esclusiva **competenza del Consiglio di Amministrazione**.

L'adozione del Modello Organizzativo è realizzata secondo i seguenti criteri:

- è responsabilità di Mediamond S.p.A. la definizione del Modello Organizzativo;
- è demandato al Consiglio d'Amministrazione delle Società, l'adozione con specifica delibera, del proprio Modello Organizzativo;
- è affidata all'Organismo di Vigilanza e di Controllo l'attività di verifica dell'applicazione e di aggiornamento del Modello Organizzativo.

5.0 Descrizione del Modello Organizzativo di Mediamond S.p.A.

Mediamond S.p.A. con l'adozione del Modello Organizzativo si è posta l'obiettivo di dotarsi di un **complesso di Protocolli** che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati e degli

illeciti amministrativi, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

Tra le finalità del Modello Organizzativo vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi a rischio di poter incorrere in illeciti che comportano delle sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico di Mediamond S.p.A..

In particolare, Mediamond S.p.A. intende **comunicare ai Destinatari il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio.**

Come accennato, il Modello Organizzativo integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti quali:

- **Codice Etico di Mediamond S.p.A.** (di seguito anche «**Codice Etico**»): approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Mediamond S.p.A. il 12 maggio 2014. Tale Codice riassume i principi di comportamento che amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché i fornitori della Società devono rispettare nel condurre le attività di impresa, nell'eseguire le prestazioni di lavoro e, in generale, nei rapporti interni ed esterni alla Società stessa;
- **Analisi dei rischi aziendali** (anche «*Risk Assessment*») delle attività ritenute a rischio di commissione di reati, svolta mediante colloqui con i Responsabili di Area.
- **Sistema dei Poteri** che dal Consiglio d'Amministrazione consente di calare verso il Presidente, l'Amministratore Delegato ed i vari Procuratori, i poteri necessari al funzionamento aziendale. Il Sistema consente, inoltre, di realizzare la coincidenza tra organizzazione formale e organizzazione sostanziale.

Il Sistema dei Poteri è articolato in:

- **deleghe:** attribuzione di poteri *internamente* all'organizzazione aziendale che definisce le competenze ed i limiti di firma attribuiti ai vari

responsabili aziendali per autorizzare specifiche operazioni;

- **procure:** poteri rilasciati mediante *atti notarili* per legittimare i responsabili aziendali delegati ad impegnare formalmente l'Ente nei confronti di Terzi. Le procure, **a firma singola e/o abbinata**, identificano, per tipologia di operazioni, limiti d'importo ed arco temporale, i Procuratori in possesso dei relativi poteri.

- **Ordini di Servizio** che assicurano un'ordinata ed efficiente gestione delle attività, nel rispetto delle strategie e delle linee guida impartite dal Vertice Aziendale.

- **Struttura Organizzativa:** è la rappresentazione grafica degli Ordini di Servizio. Evidenzia le diverse Unità aziendali (Funzioni/Società) in cui si articola la Società, la loro collocazione gerarchico/funzionale con l'indicazione del nome dei relativi Responsabili.

- **Procedure/Disposizioni Operative:** hanno lo scopo di comunicare le direttive e le politiche della Società con riferimento a specifiche aree di attività. Nell'ambito di tali aree di attività, esplicitano le norme, i criteri, le modalità operative e le responsabilità delle unità organizzative coinvolte.

- **Norme operative:** hanno lo scopo di esplicitare le modalità esecutive di dettaglio riferite a procedure esistenti o ad aree di attività aziendale che necessitano di una particolare definizione per esigenze operative o di coordinamento con altre aree. Con questa finalità, le norme operative esplicitano i processi, le modalità operative e le responsabilità delle unità organizzative coinvolte, entrando nel merito di particolari tecnicismi delle attività in questione. Sono di solito firmate dal responsabile dell'area aziendale, o delle aree, coinvolta/e.

- **Manuali Operativi:** prodotti per soddisfare le esigenze degli Utenti di sistemi informatici complessi, rappresentano uno strumento organizzativo di notevole portata. Gli Utenti sono in grado di gestire consapevolmente i propri dati, di ottenere e/o fornire ad altre Unità Aziendali informazioni, nel rigoroso

rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza.

L'insieme delle Procedure/Disposizioni Operative, delle Norme Operative, degli Ordini di Servizio e del sistema di deleghe e procure consente la ricostruzione delle modalità operative, delle unità interessate e delle responsabilità vigenti alla data.

6.0 Individuazione dei processi a rischio

6.1 Criteri

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto prevede che il Modello Organizzativo debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". A tale proposito Mediamond S.p.A. ha provveduto ad analizzare le attività aziendali, i processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree aziendali, nonché i sistemi di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta attraverso l'esame della documentazione aziendale (attività svolta, processi principali, organigrammi, procure, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste con i responsabili delle attività aziendali ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati.

Il lavoro di analisi e di realizzazione del Modello Organizzativo si è sviluppato in diverse fasi e consente la ricostruzione dell'attività realizzata.

Tale attività viene svolta ogniqualvolta si proceda all'aggiornamento del Modello Organizzativo a seguito di integrazioni del Decreto.

Nell'ambito della verifica di cui sopra, Mediamond S.p.A. provvede:

- a) ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati e gli illeciti amministrativi;
- b) ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessati;
- c) ad analizzare i rischi potenziali nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
- d) a definire e, all'occorrenza, ad adeguare il sistema dei controlli interni;

e) ad individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

6.2 Processi regolamentati

Nell'ambito di tale analisi sono state individuate le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere commessi reati e/o illeciti amministrativi (definite anche nel presente Modello Organizzativo: Processi a Rischio).

Inclusioni

Mediamond S.p.A. ha ritenuto quindi di regolamentare i processi con riferimento alle tipologie specifiche di reati e illeciti amministrativi previste dai seguenti articoli del Decreto:

- art. 24 e art. 25 (*reati contro la Pubblica Amministrazione*);
- art. 24-bis (*criminalità informatica*);
- art. 24-ter (*criminalità organizzata*);
- art. 25-bis (*reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*);
- art. 25-bis.1 (*reati contro l'industria e il commercio*);
- art. 25-ter (*reati societari*);
- art. 25-sexies (*abusi di mercato*);
- art. 25-septies (*reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro*);
- art. 25-octies (*reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*);
- art. 25-novies (*reati in materia di violazione del diritto d'autore*);
- art. 25-decies (*reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*);
- art. 10 della Legge n. 146 del 2006, per quanto attiene gli artt. 416, 416-bis, 377-bis e 378 (*reati transnazionali*).

Esclusioni

Mediamond S.p.A. ha ritenuto superfluo svolgere analisi e verifiche dell'attività aziendale in relazione ai reati di seguito elencati, in quanto l'attività sociale svolta rende estremamente improbabile la commissione degli stessi:

- art. 25-quater (*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine*

democratico);

- art. 25-quater.1 (*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*);
- art. 25-quinquies (*delitti contro la personalità individuale*);
- art. 10 Legge 146/2006 per quanto attiene:
 - o art. 291-quater D.P.R. 43/1973 (*associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri*);
 - o art. 74 D.P.R. 309/1990 (*associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*);
 - o art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter D. Lgs. 286/1998 (*disposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

In relazione ai reati ambientali (art. 25-undecies) e ai reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies), Mediamond S.p.A. ha effettuato una mappatura delle attività aziendali, senza creare specifici Protocolli in quanto, per il tipo di attività sociale, la commissione dei reati in oggetto è considerata improbabile.

Dall'analisi della mappatura dei rischi-reato svolta con riferimento al reato di autoriciclaggio, la Società ha ritenuto che non fosse necessario predisporre un protocollo specifico, ma solamente effettuare periodicamente il monitoraggio dell'efficacia dei presidi di controllo esistenti.

7.0 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del Decreto, che richiede l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, Mediamond S.p.A., nonostante la relativa semplicità della propria gestione finanziaria, si avvale dei servizi di tesoreria della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. che, dotata di strumenti informatici evoluti (cash management) e risorse qualificate, assicura la tracciabilità di tutte le transazioni finanziarie presso primari istituti di credito ed i collegamenti con il sistema amministrativo/contabile.

8.0 Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti operanti per Mediamond

S.p.A. nei limiti di quanto indicato nell'art. 5 del Decreto, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- b) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

9.0 Diffusione, comunicazione e formazione

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo.

La Società promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate e con l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello Organizzativo e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il **Codice Etico di Mediamond S.p.A.** è pubblicato nella intranet aziendale e nel sito internet di Mediamond affinché tutti i dipendenti e tutti i collaboratori della Società possano prenderne visione, rispettando i principi in esso contenuti;
- il **Modello Organizzativo** è stato consegnato individualmente ai quadri e dirigenti della Società ed è disponibile in formato sia cartaceo che elettronico presso l'OdV di Mediamond S.p.A.;
- i contratti di collaborazione, di fornitura e più in generale aventi ad oggetto le relazioni d'affari di Mediamond S.p.A. sono stati rivisti in modo da prevedere **l'esplicito riferimento al Codice Etico ed al Modello Organizzativo o alle «Linee di Condotta del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo»**, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire **inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte**;
- le **Procedure/Disposizioni Operative** sono distribuite a tutti gli interessati;
- le **Norme operative** sono distribuite a tutti gli interessati.

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da tali norme discendono nonché dei principi e dei contenuti su cui si basa il

Modello (e il Codice Etico) a tutti coloro che sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione.

Mediamond S.p.A. ha previsto uno specifico piano di formazione, costruito tenendo in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento, quali **(i)** i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo; **(ii)** i contenuti (in particolare, gli argomenti attinenti al ruolo delle persone coinvolte nelle sessioni formative); **(iii)** gli strumenti di erogazione; **(iv)** i tempi di progettazione e di erogazione; **(v)** le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento formativo (promozione, sostegno da parte dei superiori gerarchici, etc.).

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano.

Il piano formativo si concretizza, a seconda dei casi, in corsi da tenersi in aula e/o nella distribuzione di un apposito corso di formazione in modalità *e-learning* – presente nella intranet aziendale - periodicamente aggiornato. In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle “aree di attività a rischio” sono definiti incontri mirati al fine di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili nello specifico ambito di attività, dei presidi specifici delle aree di competenza ed illustrare le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio.

Il supporto formativo *e-learning*, attrattivo per veste grafica e modalità di interazione, consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutti i Destinatari.

I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa e del Modello. In particolare, se intervengono modifiche rilevanti (quali, ad es. l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a nuove tipologie di reati che interessino direttamente la Società), si procederà ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

L'attività di formazione è gestita e monitorata dalla competente funzione aziendale ed è adeguatamente documentata. In particolare, la partecipazione agli incontri formativi in aula è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza mentre la fruizione dei corsi online è rilevabile da un'apposita funzionalità di sistema.

L'Organismo di Vigilanza e di Controllo verifica periodicamente, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla funzione aziendale di cui sopra, lo stato di attuazione del piano di formazione.

10.0 Formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

In coerenza con i principi ed i valori espressi nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo, Mediamond S.p.A. riconosce la rilevanza e la centralità dei temi della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nello svolgimento delle attività di business e si impegna a perseguire il costante miglioramento delle performances aziendali nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

In tale ottica specifiche iniziative informative e formative sono, inoltre, svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, l'obiettivo di tali attività è quello di rendere i lavoratori consapevoli:

- del ruolo e della responsabilità di ciascuno sui luoghi di lavoro, ivi compresa la gestione delle situazioni di emergenza;
- del rischio di effetti indesiderati e pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente circostante derivante dalle proprie attività lavorative e comportamenti;
- delle potenziali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure aziendali e delle istruzioni operative.

Sui temi della prevenzione e protezione dai rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la Società organizza periodicamente, nel rispetto della normativa vigente, corsi di formazione obbligatori, diversi a seconda dei fruitori (es. Responsabili e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, incaricati per la gestione delle emergenze, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dirigenti, preposti, etc.) nonché ulteriori iniziative di formazione rivolte a lavoratori che svolgono specifiche mansioni in virtù della particolare attività lavorativa esercitata.

E' altresì disponibile nella intranet aziendale un corso on line in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che illustra: (i) i concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione delle prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali coinvolti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, organi di vigilanza di settore, controllo, assistenza; (ii) i rischi riferiti alle specifiche mansioni dei lavoratori e ai possibili danni nonché alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del singolo settore o comparto della Società.

11.0 Organismo di Vigilanza e di Controllo

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione degli illeciti considerati da tale normativa, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Tale organismo, inoltre, deve avere, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo, le seguenti caratteristiche: (i) *autonomia ed indipendenza*, fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tale organismo all'interno dell'ente, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o

di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e, in particolare, dell'organo dirigente); (ii) *professionalità*, ovvero possedere competenze specifiche in tema di attività consulenziali in materia ispettiva e di controllo, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; e, infine, (iii) *continuità d'azione*, ovvero dedicarsi costantemente - con i necessari poteri ispettivi e di controllo - alla vigilanza del rispetto del Modello Organizzativo, curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 l'**Organismo di Vigilanza e di Controllo** (OdV) assume la veste di organo monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

11.1 Requisiti

L'OdV di Mediamond S.p.A. deve possedere requisiti di onorabilità - analoghi a quelli degli amministratori della Società - e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e deve essere esente da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio. La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi devono essere, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società sia preventivamente alla nomina sia periodicamente - almeno una volta all'anno - durante tutto il periodo in cui l'OdV resterà in carica. Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, con particolare riferimento a illeciti previsti dal Decreto.

11.2 Nomina, durata e revoca

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Mediamond S.p.A. e dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Al fine di garantirne la piena autonomia ed indipendenza, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società. Il venir meno anche

di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca è di competenza del Consiglio di Amministrazione di Mediamod S.p.A.. In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede tempestivamente alla sostituzione previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

11.3 Compiti e attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'OdV – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - è supportato principalmente dalla Funzione Internal Audit della controllante AME, e può avvalersi – laddove necessario - del supporto di altre funzioni della Società, ovvero di consulenti esterni.

All'OdV sono conferite le seguenti attribuzioni:

- (i) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili da parte dei soggetti interessati, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- (ii) vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello Organizzativo di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
- (iii) garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità, efficacia e funzionalità del Modello Organizzativo;
- (iv) vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto organizzativo aziendale e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili;
- (v) acquisire presso tutti i Destinatari del Modello Organizzativo la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;
- (vi) verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione

dei Destinatari sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;

(vii) verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, nonché del livello di conoscenza acquisito dai Destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio";

(viii) svolgere una periodica attività di reporting nei confronti degli organi sociali, come specificato nel paragrafo 11.4;

(ix) raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie funzioni aziendali con riferimento al Modello Organizzativo e alle procedure aziendali ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'OdV può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili.

In particolare sono previste:

(i) verifiche su specifiche operazioni aziendali: a tal fine l'OdV procederà periodicamente ad una verifica degli atti e/o dei contratti riguardanti le "aree di attività a rischio", secondo tempi e modalità dallo stesso individuate;

(ii) verifiche sulle procedure/regole di comportamento adottate: a tal fine l'OdV procederà periodicamente ad una verifica sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure/regole di comportamento riferibili al Modello.

L'OdV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative e/o organizzative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, evidenzia alle funzioni aziendali competenti

L'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello Organizzativo e/o delle relative procedure.

L'OdV verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative e/o di quesiti sul Modello e/o sulle procedure aziendali ad esso riferibili, i Destinatari possono rivolgersi all'OdV per i chiarimenti opportuni.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all'OdV è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte con piena autonomia economica e gestionale.

11.4 Flussi informazioni verso gli organi sociali

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Collegio Sindacale in ordine alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'OdV informa, anche per iscritto, il Consiglio di Amministrazione - e, ove richiesto o ritenuto opportuno, il Collegio Sindacale - in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno semestralmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio) o, in tempi diversi, con riferimento a specifiche e significative situazioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediamond S.p.A. potrà chiedere all'OdV di riferire sulla propria attività ed, inoltre, di conferire con lo stesso.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

11.5 Flussi informativi verso l'OdV

I Destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'OdV secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso.

I Destinatari trasmettono senza indugio all'OdV le informazioni concernenti i

provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 riguardanti la Società e/o i Destinatari.

I Destinatari del Modello Organizzativo, inoltre, qualora vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di competenza dell'OdV, lo informano prontamente.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti ed iniziative, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'OdV viene custodita in apposito archivio cartaceo ed informatico, sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonei a garantirne l'integrità e la riservatezza. L'accesso a tale archivio dovrà essere consentita ai soli membri dell'OdV.

Per le finalità informative di cui sopra (nonché per chiarimenti e/o informazioni), l'OdV dispone anche di un indirizzo specifico di posta elettronica **odv.mediamond@mondadori.it**.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'OdV posti a carico dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui alla sezione III.

SEZIONE III – Disposizioni sanzionatorie

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4, lettera b) del Decreto.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto del Modello Organizzativo coerentemente con quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

12.0 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

12.1 Quadri e Impiegati

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, ferma la

preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

I Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto del Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

II Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) biasimo verbale;
- b) biasimo scritto;
- c) multa nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria;
- e) licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Biasimo verbale

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa del Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Biasimo scritto

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni del Modello Organizzativo, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. violazione del Modello Organizzativo avente rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dipendente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

12.2 Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto e nell'ambito delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

I Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto del Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Protocolli;
- f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria

del rapporto di lavoro:

- a) censura scritta;
- b) licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa del Modello Organizzativo.

b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. la violazione del Modello Organizzativo avente rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

12.3 Vertice aziendale

Le sanzioni indicate nel presente punto, potranno essere applicate nei confronti del Vertice aziendale, come sopra definito.

I Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di

violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nel mancato rispetto del Modello Organizzativo;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

II Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

III Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

12.4 Collaboratori, Consulenti ed altri Soggetti Terzi

Potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei confronti di collaboratori, di fornitori, di consulenti ed in generale di Soggetti Terzi (più brevemente «Terzi»), che operano per la Società e sono sottoposti al coordinamento o vigilanza da parte della stessa che abbiano posto in essere le violazioni di quanto previsto nel documento «*Linee di Condotta del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo*».

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.


I Violazioni

In particolare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ex art. 1456 del codice civile potrà essere dichiarata da parte di Mediamond S.p.A. nel caso in cui i Terzi abbiano:

- a) violato le Linee di Condotta attinenti l'oggetto dell'incarico ovvero abbiano posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b) violato e/o eluso il sistema di controllo Mediamond S.p.A., anche attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione attinente l'incarico ovvero abbiano impedito ai soggetti preposti e all'OdV il controllo e/o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) omesso di fornire ad Mediamond S.p.A. e/o ai suoi organi di controllo la documentazione attestante l'attività svolta ovvero l'abbiano fornita incompleta o non veritiera impedendo così la trasparenza e verificabilità della stessa;
- d) violato, anche attraverso comportamenti omissivi, norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.


SEZIONE IV – Protocolli

- **PT1** *“Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”*
- **PT2** *“Gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio”*
- **PT3** *“Gestione del processo di distruzione dei beni aziendali obsoleti”*
- **PT4** *“Assunzione di incarico esterno”*
- **PT5** *“Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate”*
- **PT6** *“Gestione dei Rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione”*
- **PT7** *“Gestione delle informazioni riservate e privilegiate”*
- **PT8** *“Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza”*
- **PT9** *“Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali”*
- **PT10** *“Acquisto, produzione e commercializzazione di gadget”*
- **PT11** *“Gestione dei diritti d’autore”*
- **PT12** *“Gestione dei rapporti con Soggetti privati”*

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT1 <i>"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT1 <i>"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>MODALITÀ OPERATIVE</i>	<i>6</i>
<i>4.1</i>	<i>LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA</i>	<i>6</i>
<i>4.2</i>	<i>FLUSSO OPERATIVO.....</i>	<i>7</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV</i>	<i>9</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità operative ed i flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, **che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società** (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»), anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Protocollo le attività di gestione:

- delle verifiche ispettive presso le sedi della Società, in quanto regolate dallo specifico Protocollo PT2 Gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, a cui si rimanda;
- dei rapporti con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in occasione della distruzione dei beni aziendali obsoleti, in quanto regolate dallo specifico Protocollo PT3 Gestione del processo di distruzione dei beni aziendali obsoleti, a cui si rimanda.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno)¹;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, spese di rappresentanza, ecc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da Pubblici Ufficiali o da Incaricati di Pubblico Servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi;
- esibire documenti falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli enti eroganti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico ovvero in quanto responsabile del procedimento ai sensi della

¹ ad esempio di "regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore": così, art. 4, D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Legge n. 241/1990, è il soggetto a cui rivolgersi;


- documentare i rapporti con il soggetto così individuato;
- riferire con tempestività e completezza al proprio Responsabile gerarchico in merito agli avanzamenti delle singole fasi del procedimento;
- comunicare, senza ritardo, al proprio Responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi;
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del presente Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

Di seguito vengono elencate le principali attività svolte dalla Società che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- i rapporti con gli enti previdenziali e assicurativi e gli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza;
- i rapporti conseguenti ad azioni giudiziali e stragiudiziali civili, penali ed amministrative, in materia giuslavorista;
- i rapporti con i Funzionari degli Enti Pubblici preposti alle verifiche presso gli immobili relative all'ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ASL, ecc.);
- i rapporti in materia fiscale e tributaria;
- i rapporti conseguenti ad azioni giudiziali e stragiudiziali civili, penali ed amministrative, in materia fiscale e tributaria;
- i rapporti in materia di adempimenti e comunicazioni di natura societaria relativi a Banca d'Italia;
- i rapporti in materia di adempimenti e comunicazioni di natura societaria relativi a Consob e Borsa Italiana;
- i rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e con il Garante della Privacy;
- altri eventuali rapporti conseguenti ad azioni giudiziali e stragiudiziali civili, penali ed amministrative diverse dalle precedenti;
- i rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT1 <i>"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

Nell'ambito delle attività sopra elencate che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione sono state individuate le *Funzioni Competenti delle società controllanti nelle diverse sedi operative*.









I Destinatari non appartenenti alle Funzioni Competenti che, nell'espletamento delle proprie attività dovessero, per qualsiasi motivo, trovarsi ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione in una delle aree di attività sopra menzionate, dovranno attivare la Funzione Competenti, collaborando e coordinandosi con la stessa al fine di garantire il rispetto del presente Protocollo.

Qualora non sia identificata la Funzione Competente, i Destinatari dovranno darne immediata comunicazione al proprio Responsabile gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

4.0 MODALITÀ OPERATIVE


E' di seguito indicato il flusso relativo alle modalità operative a cui le funzioni aziendali coinvolte dal processo sono tenute ad attenersi:

4.1 LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Unità Organizzativa
	Società / Ente esterno
	Attività
	Archivio cartaceo
	Verifica / decisione
	Scambio dati / operativo
	Documento
	Flusso informativo verso l'OdV

4.2 FLUSSO OPERATIVO


Rapporti Generali con la Pubblica Amministrazione



ISTRUZIONI

Le Funzioni Responsabili sono le sole deputate a comunicare (trasmettere informazioni e/o documentazione, fornire chiarimenti, delucidazioni e ulteriori dati) o instaurare trattative commerciali (sottoporre offerte, partecipare a gare, accettare ordini, ecc.) con la Pubblica Amministrazione.


La Funzione Responsabile è tenuta a conservare un'evidenza documentale delle richieste ricevute, dei documenti forniti nonché delle informazioni e dei dati comunicati.



ISTRUZIONI

Fermo restando che devono essere messe in atto tutte le misure necessarie alla diffusione, conoscenza e rispetto del Modello Organizzativo, dal momento di emissione del presente Protocollo, **i contratti tra Mediamond S.p.A. e gli Agenti devono contenere apposita dichiarazione con cui l'Agente affermi di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/01 ed, in particolare, di quanto indicato nel modello Organizzativo stesso.**

Nei contratti con gli Agenti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/01 ed al presente Modello Organizzativo (es. clausole risolutive espresse, penali).

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT1 <i>"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato nel presente Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- Direzione del Personale invia: l'informativa in merito all'assunzione di un rappresentante della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, o di parente e affine dello stesso, in relazione con la Società.
- Tutti i Destinatari comunicano:
 - eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza. In tale circostanza deve esserne data comunicazione anche al proprio Responsabile gerarchico;
 - le criticità emerse nel corso dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



MEDIAMOND


Protocollo PT2

"Gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Gestione delle visite ispettive
da parte di Pubblici Ufficiali o
Incaricati di Pubblico Servizio

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT2 <i>"Gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>MODALITÀ OPERATIVE</i>	<i>5</i>
<i>4.1</i>	<i>LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA</i>	<i>5</i>
<i>4.2</i>	<i>FLUSSO OPERATIVO</i>	<i>6</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV</i>	<i>7</i>

1.0 SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.a. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità operative ed i flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che **intrattengano rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio per conto o nell'interesse della Società, in occasione di verifiche, controlli e accertamenti sul rispetto degli adempimenti fiscali, legali, previdenziali, societari ed amministrativi in genere** (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»), anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità espone nel presente Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno)¹;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, spese di rappresentanza, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da Pubblici Ufficiali o da Incaricati di Pubblico Servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi;
- esibire documenti falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- riferire con tempestività e completezza al proprio Responsabile gerarchico in merito agli avanzamenti delle singole fasi del procedimento;
- comunicare, senza ritardo, al proprio Responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi.
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di

¹ ad esempio di "regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore": così, art. 4, D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del presente Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

Tuttavia, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, sono state individuate le *Funzioni Competenti delle società controllanti nelle diverse sedi operative* deputate a tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione alle attività di seguito descritte, coordinandosi in ogni caso con l'**Ufficio Legale**.


Di seguito vengono elencate le principali attività svolte dalla Società che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- gestione di verifiche, controlli e accertamenti in materia previdenziale e giuslavorista;
- gestione di verifiche, controlli e accertamenti da parte di Funzionari degli Enti Pubblici preposti alle verifiche presso gli immobili relative all'ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ASL, ecc.);
- gestione di verifiche, controlli e accertamenti in materia fiscale e tributaria;
- gestione di verifiche, controlli e accertamenti su tematiche di natura societaria da parte di Banca d'Italia;
- gestione di verifiche, controlli e accertamenti su tematiche di natura societaria da parte di autorità quali Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Garante della Privacy;
- gestione di verifiche, controlli e accertamenti in materia giuslavorista

Nel caso in cui la Funzione Competente sia l'**Ufficio Legale**, sarà necessario il coinvolgimento del Responsabile di una seconda Funzione (ad esempio, Affari Tributari) al fine di garantire una maggiore trasparenza del processo.

I Destinatari non appartenenti alle Funzioni Competenti che, nell'espletamento delle proprie attività dovessero, per qualsiasi motivo, trovarsi ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione in una delle aree di attività sopra menzionate, dovranno attivare la Funzione Competente, collaborando e coordinandosi con la stessa al fine di garantire il rispetto del presente Protocollo.







Qualora non sia identificata la Funzioni Competente, i Destinatari dovranno darne immediata comunicazione al proprio Responsabile gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT2 <i>"Gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015


4.0 MODALITÀ OPERATIVE

E' di seguito indicato il flusso relativo alle modalità operative a cui le funzioni aziendali coinvolte dal processo sono tenute ad attenersi:

4.1 LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Unità Organizzativa
	Società / Ente esterno
	Attività
	Scambio dati / operativo
	Documento
	Flusso informativo verso l'OdV


4.2 FLUSSO OPERATIVO



ISTRUZIONI

Nel caso di verifiche, controlli e accertamenti sul rispetto degli adempimenti fiscali, legali, previdenziali, societari ed amministrativi in genere, alle ispezioni, nelle fasi più qualificanti (quali ad esempio l'apertura dell'ispezione, la consegna dei documenti, la firma dei verbali periodici, ecc.) devono partecipare **almeno due soggetti**: il Responsabile della Funzione Interessata dalla verifica ispettiva ed il Responsabile dell'**Ufficio Legale** o loro delegati qualificati (se opportuno l'Ufficio Legale può avvalersi di Professionisti esterni e/o interni). Qualora la Funzione Responsabile sia l'**Ufficio Legale** deve essere assicurata la presenza del Responsabile di una seconda Funzione (ad esempio, Affari Tributari).

Le Funzioni Responsabili sono tenute a conservare le evidenze relative alle informazioni fornite, ai verbali e a qualunque documento inerente l'ispezione. I verbali e le comunicazioni devono essere **sottoscritti unicamente dai soggetti muniti degli occorrenti poteri sulla base delle delibere consiliari / procure vigenti.**

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT2 <i>"Gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato nel presente Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- Ufficio Legale invia: copia di qualsiasi comunicazione, anche successiva all'ispezione, compreso il verbale interno predisposto sulla base dell'apposito modulo [*Allegato 1*] controfirmato dalla Funzione Interessata dall'ispezione.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



MEDIAMOND


Protocollo PT3

"Gestione del processo di distruzione dei beni aziendali obsoleti"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Gestione del processo di distruzione dei
beni aziendali obsoleti

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT3 <i>"Gestione del processo di distruzione dei beni aziendali obsoleti"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE..... 3

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO..... 3

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI 3

4.0 MODALITÀ OPERATIVE 4

4.1 LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA 4

4.2 FLUSSO OPERATIVO 5

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV 6

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni, definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «*Società*»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità operative ed i flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, **che intrattengano rapporti con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio** (a titolo esemplificativo e non esaustivo **Notai, Agenzia delle Entrate**) **in occasione della distruzione dei beni aziendali obsoleti** (cespiti) **per conto o nell'interesse della Società** (di seguito più brevemente anche solo «*Destinatari*») per quanto non eventualmente indicato dalle Procedure/Disposizioni Operative in vigore.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno)¹;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, spese di rappresentanza, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da Pubblici Ufficiali o da Incaricati di Pubblico Servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi;
- esibire documenti falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli enti eroganti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- riferire con tempestività e completezza al proprio Responsabile gerarchico in merito agli avanzamenti delle singole fasi del procedimento;
- comunicare, senza ritardo, al proprio Responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del presente Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

Tuttavia, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, sono state individuate quali *Funzioni Responsabili* deputate a tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione qualora in un







¹ ad esempio di "regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore": così, art. 4, D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

evento di distruzione o macero sia presente un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, la **Funzione Internal Audit** operante nell'ambito della **Direzione Controllo Interno** della controllante AME e la Funzione Servizi Generali dipendente dalla **Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo** della controllante AME.

4.0 MODALITÀ OPERATIVE


E' di seguito indicato il flusso relativo alle modalità operative a cui le funzioni aziendali coinvolte dal processo sono tenute ad attenersi:

4.1 LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Unità Organizzativa
	Società / Ente esterno
	Attività
	Scambio dati / operativo
	Documento
	Flusso informativo verso l'OdV

4.2 FLUSSO OPERATIVO

1. CESPITI



La Funzione Servizi Generali:

- identifica i beni da distruggere e comunica il programma di distruzione agli Enti Pubblici.
- invia alle persone munite di procura/delega di rappresentanza un apposito "avviso di distruzione".

Qualora alla distruzione assista un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubbico Servizio è richiesta la presenza di **almeno due soggetti**, di cui almeno uno dotato di procura/delega di rappresentanza, per tutta la durata in cui è presente il Funzionario stesso: un addetto della Funzione Internal Audit e un addetto della Funzione Servizi Generali.

All'addetto della Funzione Internal Audit è demandata la compilazione del Verbale di distruzione ex D. Lgs. 231/01 (*Allegato 1*) che deve essere sottoscritto da entrambe le funzioni.

Il Verbale di distruzione ex D. Lgs. 231/01 e altre eventuali comunicazioni devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza e di Controllo e alla Direzione Affari Legali e Societari della controllante AME, che archivia il documento.

Il Verbale di distruzione compilato dalla Guardia di Finanza (G.d.F.)/Agenzia delle Entrate (A.E.), invece, viene consegnato alla Funzione Servizi Generali che, a sua volta, trasmette il documento alla Funzione Contabilità Generale della controllante AME per l'archiviazione.

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato nel presente Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- Funzione Internal Audit della controllante AME invia:
 - copia della richiesta ad assistere alla distruzione;
 - copia del verbale di distruzione 231 (*Allegato 1*) e delle altre eventuali comunicazioni;
- tutti i Destinatari segnalano:
 - eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza. In tale circostanza deve essere comunicato anche al proprio Responsabile gerarchico;
 - anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

ALLEGATO 1 (FAC SIMILE VERBALE DI DISTRUZIONE)

VERBALE DI DISTRUZIONE		MEDIAMOND S.p.A.	
Numero		Data e ora inizio distruzione	
Luogo (località / unità operativa)		Data e ora fine distruzione	
PRESENTI			
Nome		Ruolo	
.....		
.....		
ARTICOLI DISTRUTTI (quantità prevista / quantità riscontrata)			
NOTE			
_____		_____	
Data _____	Firma _____	Data _____	Firma _____

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



MEDIAMOND

Protocollo PT4
"Assunzione di incarico esterno"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Assunzione di incarico esterno

INDICE

1.0	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2.0	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	3
3.0	FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI.....	3
4.0	MODALITÀ OPERATIVE.....	4
4.1	LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	4
4.2	FLUSSO OPERATIVO.....	5
5.0	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV.....	6

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni, definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità operative ed i flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che **intendano assumere un incarico esterno da una qualsiasi Istituzione Pubblica** (di carattere economico, culturale o sociale), con esplicita esclusione degli incarichi di rappresentanza elettorale (di seguito più brevemente anche solo «*Destinatari*»).

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno)¹;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, spese di rappresentanza, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da Pubblici Ufficiali o da Incaricati di Pubblico Servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del presente Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.







Tuttavia, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, è stata individuata quale *Funzione Responsabile* di autorizzare l'assunzione di un incarico esterno la **Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo** della controllante AME.

¹ ad esempio di "regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore": così, art. 4, D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.


4.0 MODALITÀ OPERATIVE

E' di seguito indicato il flusso relativo alle modalità operative a cui le funzioni aziendali coinvolte dal processo sono tenute ad attenersi:

4.1 LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Unità Organizzativa interna
	Società / Ente esterno
	Attività
	Scambio dati / operativo
	Documento
	Flusso informativo verso l'OdV

4.2 FLUSSO OPERATIVO



ISTRUZIONI

Al momento dell’assunzione i dipendenti devono sottoscrivere un’apposita dichiarazione con cui comunicano alla Società la sussistenza di eventuali incarichi esterni.

Nell’ipotesi in cui un Dipendente riceva da una qualsiasi Istituzione Pubblica (di carattere economico, culturale o sociale) una proposta di assumere un incarico (ruolo istituzionale, membro, Consigliere, incaricato, ecc.) nell’organizzazione, con esplicita esclusione degli incarichi di rappresentanza elettorale, deve inoltrare formale richiesta di nulla osta alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo della controllante AME

La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo della controllante AME, con l’eventuale supporto della Direzione Affari Legali e Societari della controllante AME, vigila la richiesta e rilascia o nega l’autorizzazione.

L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto sulla base del rispetto delle norme di legge e di eventuali conflitti di interesse con la posizione ricoperta nella Società.

Copia del documento di autorizzazione o di diniego deve essere trasmessa all’Organismo di Vigilanza e di Controllo.


L’interessato è tenuto altresì a comunicare alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo della controllante AME la cessazione dell’incarico.

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato nel presente Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:


Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo della controllante AME

- trasmette:
 - copia dell'autorizzazione all'assunzione di incarico esterno;
 - copia del diniego (motivato) dell'autorizzazione all'assunzione di incarico esterno;
- tutti i Destinatari comunicano:
 - eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza. In tale circostanza deve essere comunicato anche al proprio Responsabile gerarchico;
 - anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT5 <i>"Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Tenuta della contabilità,
predisposizione del bilancio e altre
attività correlate

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT5 <i>"Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

1.0	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2.0	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	4
3.0	FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI	5
4.0	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV	5

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. **comportamentali, le responsabilità ed i flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, **nella gestione della contabilità, del bilancio, della fiscalità e delle attività correlate ivi compresi i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione** (di seguito più brevemente anche solo «*Destinatari*»), anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni.

Con riferimento all'esistenza di modelli organizzativi idonei a prevenire le ipotesi di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto, le attività societarie in genere di Mediamond S.p.A. e quelle relative alla formazione ed elaborazione di dati ed informazioni da inserire nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali di legge dirette ai soci o al pubblico, sono soggette - sia per effetto di obblighi legislativi, sia in termini di autoregolamentazione nell'ambito del proprio sistema di corporate governance, sia nell'ambito della gestione delle prassi amministrative - ad una serie di attività di verifica e controllo da parte di organismi interni ed esterni e di specifiche procedure organizzative.

In particolare:

- a. Il **bilancio di esercizio** è soggetto a verifica, da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob, in merito a quanto segue:
 - regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso dell'esercizio;
 - corrispondenza del bilancio di esercizio con le risultanze delle scritture contabili e con le risultanze degli accertamenti eseguiti;
 - conformità del bilancio di esercizio con le norme che li disciplinano.
- b. Al **Collegio Sindacale** sono attribuiti poteri e funzioni di vigilanza:
 - sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
 - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2.
- c. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 154-bis del T.U.F. e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha nominato il Direttore Centrale Finanza, Acquisti e Sistemi Informativi quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad assegnargli i poteri, anche di spesa necessari per lo svolgimento delle relative

responsabilità. Mediamond S.p.A. si avvale del Dirigente Preposto della controllante AME.

- d. Il Consiglio di Amministrazione della controllante Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha nominato un Responsabile Internal Audit affidando allo stesso la responsabilità, di verificare la conformità dell'attività sociale alle normative vigenti, alle direttive e alle procedure aziendali adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione, e di identificare, prevenire e gestire, per quanto possibile, rischi aziendali e frodi a danno della società. Mediamond S.p.A. si avvale della Funzione Internal Audit della controllante AME.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate cui si ha accesso;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a membri del Collegio Sindacale o della Società di Revisione con la finalità di evitare indesiderate ripercussioni.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- perseguire l'obbiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale;
- tenere comportamenti che rispettino le norme di legge e regolamentari;
- attenersi alle disposizioni di legge poste a salvaguardia dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, nonché delle riserve obbligatorie;
- mantenere, nei confronti dell'attività di controllo attribuita agli Organi Sociali, alla Società di Revisione e ai Soci, un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;
- mantenere un comportamento che non impedisca o ostacoli l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- non condizionare, attraverso false dichiarazioni o attività simulate o altri artifici, il prezzo

degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

- evitare in alcun modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine Mediamond S.p.A..

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

Tuttavia, nell'ambito delle attività svolte dalla Società è stata individuata la **Direzione Centrale Finanza, Acquisti e Sistemi Informativi** della controllante AME quale *Funzione Responsabile*.

I Destinatari non appartenenti alle Funzione Responsabili dovranno collaborare e coordinarsi con la Funzione Responsabile, al fine di garantire il rispetto del presente Protocollo.

4.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato nel presente Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari comunica:
 - eventuali anomalie o eventi straordinari riscontrati nell'attività di verifica dei processi amministrativi.
- Direttore Centrale Finanza, Acquisti e Sistemi Informativi della controllante AME comunica:
 - eventuali osservazioni o rilievi del Collegio Sindacale o della Società di Revisione e/o eventuali anomalie nel rapporto con gli stessi.
- Tutti i Destinatari comunicano:
 - ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali previste nel Protocollo.

I Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte nell'ambito del processo, inoltre, garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'OdV - in un archivio ordinato - tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



MEDIAMOND


Protocollo PT6

"Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Gestione dei Rapporti con il Collegio
Sindacale e la Società di Revisione

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT6 <i>"Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>3</i>
<i>4.0</i>	<i>MODALITÀ OPERATIVE</i>	<i>4</i>
<i>4.1</i>	<i>LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA</i>	<i>4</i>
<i>4.2</i>	<i>FLUSSO OPERATIVO</i>	<i>5</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV</i>	<i>6</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità operative ed i flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione dei Rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»), anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a membri del Collegio Sindacale o della Società di Revisione con la finalità di evitare indesiderate ripercussioni.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- tenere comportamenti che rispettino le norme di legge e regolamentari;
- mantenere, nei confronti dell'attività di controllo attribuita agli organi sociali, alla Società di Revisione e ai soci, un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;
- mantenere un comportamento che non impedisca o ostacoli l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.








3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del presente Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

4.0 MODALITÀ OPERATIVE


E' di seguito indicato il flusso relativo alle modalità operative a cui le funzioni aziendali coinvolte dal processo sono tenute ad attenersi:

4.1 LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Unità Organizzativa
	Società / Ente esterno
	Attività
	Verifica / decisione
	Scambio dati / operativo
	Documento
	Flusso informativo verso l'OdV

4.2 FLUSSO OPERATIVO

ISTRUZIONI



I Destinatari che hanno rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione sono tenuti ad osservare le disposizioni e le modalità di seguito esposte:

- fornire la massima collaborazione nel rispetto dei principi di comportamento enunciati nel presente Protocollo;
- collaborare e fornire il necessario supporto allo svolgimento delle attività di verifica e di controllo del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- evadere le richieste di informazioni e/o documentazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- informare tempestivamente l'Amministratore Delegato in presenza di problematiche o eventi straordinari o di rilievi e/o osservazione espressi dal Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione.

L'Amministratore Delegato, avvalendosi dei propri poteri discrezionali decideranno, sulla base delle informazioni ricevute, le azioni da intraprendere informando eventualmente l'OdV.

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato nel presente Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- ***Amministratore Delegato*** comunica eventuali problematiche emerse nel rapporto con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



MEDIAMOND


Protocollo PT7

"Gestione delle informazioni riservate e privilegiate"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Gestione delle informazioni
riservate e privilegiate

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT7 <i>"Gestione delle informazioni riservate e privilegiate"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

1.0	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.0	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	5
3.0	FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI	6
4.0	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV	6

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali, le responsabilità ed i flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, **nella gestione delle informazioni riservate e privilegiate** (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»), anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni.

Ai fini dell'applicazione del Protocollo si intende:

- per **informazione riservata**: qualunque notizia di carattere confidenziale inerente le Controllanti e le sue controllate o altre società emittenti di cui si viene in possesso in ragione della propria funzione;
- per **informazione privilegiata**¹: “un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari², che, se resa pubblica, potrebbe influire in

¹ A maggiore precisazione della nozione di informazione privilegiata, riferita da un lato al reato di insider trading e dall'altro quando si manifesta l'esigenza di informare il pubblico, sono riportate le indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.3.2006:

« ... Al riguardo si rileva che la direttiva comunitaria sugli abusi di mercato e, conseguentemente, la nuova formulazione del TUF utilizzano la medesima definizione di “informazione privilegiata” per indicare le informazioni sulla base delle quali, da un lato, può consumarsi il reato di insider trading e, dall'altro, si manifesta l'esigenza di informare il pubblico. Tuttavia, le due nozioni di informazione privilegiata - nonostante l'identità di contenuto - non sono pienamente coincidenti in termini di funzione perseguita nelle diverse fattispecie relative alla identificazione dell'abuso e all'adempimento di obblighi informativi. La disclosure imposta agli emittenti dall'art. 114 del TUF si limita, infatti, alle informazioni privilegiate “che riguardano direttamente detti emittenti”, vale a dire che sono a essi giuridicamente riferibili, in quanto relative a circostanze o eventi per i quali si sia concluso il relativo iter accertativo o decisionale secondo le regole di governance di natura legale o organizzativa interna applicabili agli emittenti stessi, ovvero informazioni privilegiate che, riguardando direttamente gli emittenti stessi, sono ad essi comunicate da parte di terzi. Una simile restrizione non è prevista invece per la nozione rilevante ai fini della disciplina insider. L'art. 66 del RE, riproducendo testualmente quanto disposto dalla direttiva comunitaria di livello 2 (Direttiva 2003/124/CE), chiarisce inoltre che gli obblighi di disclosure si considerano ottemperati “quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio”. Tale previsione considera condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'imposizione dell'obbligo di disclosure il concreto “verificarsi” degli eventi e circostanze, ancorché in assenza di formalizzazione; essa pertanto differisce dal disposto dell'art. 181 del TUF che definisce un'informazione di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno. Stante questa premessa l'aggiunta della dizione “non ancora formalizzati”, ha l'obiettivo di chiarire che sono incluse nell'area oggetto della previsione anche gli eventi o i complessi di circostanze, comunque già nella sostanza verificatisi, in relazione ai quali tuttavia manchi la definitiva ufficializzazione. A titolo di mero esempio, può integrare una fattispecie non ancora formalizzata da comunicare, un'operazione di acquisizione o cessione, compiutamente definita nei contenuti, senza riserva di trattative ulteriori, benché sottoposta alla condizione sospensiva della ratifica da parte dell'organo societario competente dell'emittente quotato.».

² «Per “strumenti finanziari”, ex art. 1, comma 2, del TUF, si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica

modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari³” (art. 181, comma 1, del TUF).

“Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari” (art. 181, comma 3, del TUF).

Si precisa che un’informazione privilegiata è anche informazione riservata, mentre può non essere vero il contrario.

Se non diversamente specificato per **Informazioni** s’intenderanno di seguito sia le informazioni **riservate** che quelle **privilegiate**.

Gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e la prevenzione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato saranno curati dagli Uffici Competenti delle società controllanti.

In relazione all’attività di competenza della controllante AME, la Società fa riferimento anche

del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.».

³ «Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, ex art. 181, comma 4, del TUF, si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento».

alle seguenti Procedure/Disposizioni Operative:

- ***Disposizioni in materia di informativa societaria e di comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni price sensitive:*** illustra gli obblighi previsti a carico di Arnoldo Mondadori S.p.A. e delle controllate in merito alle informazioni concernenti l'ambito operativo fornite alla capogruppo e da questa comunicate al mercato;
- ***"Procedura in materia di monitoraggio, circolazione interna e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate previste dall'art. 181 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58"*** - Disposizione Operativa n. 11.04.02: regola le modalità di monitoraggio, circolazione interna e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate;
- ***"Disposizioni operative per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui all'art. 115 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)"*** - Disposizione Operativa n. 11.04.01: fornisce i criteri adottati nella tenuta del registro, su supporto cartaceo e/o informatico, e le modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti, la modalità di informativa ai Destinatari e le disposizioni relative agli stessi.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

Pertanto i rapporti con i Mercati Finanziari devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai **principi di trasparenza ed integrità dei mercati stessi**, tenendo sempre in considerazione sia l'esigenza di riservatezza da un lato, sia del dovere di informazione e trasparenza verso il mercato dall'altro.

In particolare la Società fa **divieto** di:

- diffondere sia ad altro personale che all'esterno di Mediamond S.p.A., attraverso qualsiasi canale di comunicazione, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione a emittenti quotate;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- osservare la più scrupolosa riservatezza nell'esercizio della attività avente ad oggetto strumenti finanziari;
- adottare, in relazione alle Informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni, tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Mediamond S.p.A. in adempimento alle predette normative;
- trattare tali Informazioni, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale avvenga nel rispetto del Protocollo;
- comunicare a terzi le Informazioni solamente per esigenze lavorative, adottando misure volte a garantire che le persone che hanno accesso alle Informazioni riconoscano i doveri giuridici, statutari e regolamentari che ne derivano.

In merito agli elementi e alle circostanze da valutare per l'identificazione di comportamenti o

di operazioni che siano idonee a costituire manipolazioni del mercato si rinvia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'*Allegato 1* del Protocollo.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

4.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato nel Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- Tutti i Destinatari comunicano:
 - anomalie o fatti straordinari, in particolare in merito ad informazioni concernenti eventi rilevanti od operazioni di carattere straordinario.

Allegato 1**Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di comportamenti o di operazioni che siano idonee a costituire manipolazioni del mercato**

Ai fini della concreta individuazione delle condotte sanzionabili occorre tener presente che l'art. 1 della Direttiva 2003/6/CE (in tema di *market abuse*) riporta una serie di esempi di condotte le quali, (anche) ai sensi del comma 4 dell'art. 62 del Regolamento Mercati, sono idonee a configurare manipolazione del mercato (sia informativa che operativa).

In particolare, la Direttiva elenca:

- a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura;
- c) l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

Muovendo dalle esemplificazioni della Direttiva, inoltre, il CESR (*Committee of European Securities Regulators* - Comitato indipendente che riunisce gli enti di regolamentazione finanziaria europei), ha elaborato delle linee guida contenenti una serie di ipotesi pratiche rivelatrici di condotte di manipolazioni del mercato raggruppate in quattro categorie .

Si tratta di ipotesi, peraltro, che ai sensi dell'art. 62, comma 5 del Regolamento Mercati, possono servire agli operatori per l'identificazione di variabili importanti (c.d. "*diagnostic flags*" o "*signals*") nel monitoraggio della propria attività.

La prima categoria di esempi è rappresentata dalle operazioni simulate o fuorvianti (riferibili al comma 3, lett. a dell'art. 187-ter), ove figurano le compravendite di strumenti finanziari che non comportano una reale modifica della proprietà beneficiaria o del rischio di mercato (c.d. *wash trades*); le transazioni orchestrate al fine di dare l'impressione di fluttuazioni del prezzo di uno strumento finanziario (c.d. *painting the tape*); l'immissione contemporanea nel sistema di ordini di vendita e di acquisto (aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi) da parte di soggetti in collusione tra loro (c.d. *improper matched orders*); il piazzamento di ordini notevolmente superiori (o inferiori, a seconda del risultato desiderato) all'ultima offerta disponibile, che tuttavia vengono ritirati prima di essere eseguiti.

La seconda categoria riguarda le ipotesi di *price positioning*, ovverosia quelle operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno strumento finanziario ad un livello artificialmente differente da quello di mercato; si tratta, in particolari, delle seguenti ipotesi e riconducibili al comma 3, lett. b dell'art. 187-ter): *marking the close*, ovverosia la vendita o l'acquisto di titoli al termine delle negoziazioni di mercato al fine di modificarne il prezzo di chiusura; colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico; *abusive squeeze*; *creation of a floor in the price market*; *excessive bid-ask spread*;


operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato.

La terza categoria comprende quelle operazioni che fanno ricorso ad artifici o inganni (riferite al comma 3, lett. c, dell'art. 187-ter), ovvero: gli acquisti finalizzati all'occultamento del reale proprietario di strumenti finanziari mediante una falsa *disclosure*; la diffusione di informazioni false o ingannevoli al fine di influenzare il prezzo di un titolo (ipotesi di c.d. *pump and dump* e *trash and cash*, ove le false informazioni mirano al rialzo od al ribasso del titolo che verrà poi venduto o acquistato); l'apertura di una posizione e la sua immediata chiusura dopo averla divulgata, sottolineando il carattere di lungo periodo della posizione (spiazzando, così, gli altri operatori).

L'ultima categoria è costituita dalla diffusione di informazioni false od ingannevoli non necessariamente accompagnate da transazioni finanziarie. Ne fanno parte le ipotesi in cui vengono diffuse informazioni, oppure poste in essere attività ingannevoli con riferimento a merci sottostanti a contratti derivati, che possono così influenzare l'andamento dei titoli negoziati.


In particolare, nella guida del CESR si fa riferimento all'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente e a tutte le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa (ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto *future* su merci).

Adeguandosi alla Direttiva 2003/124/CE, la CONSOB ha poi provveduto (come già si è accennato poco sopra) alle necessarie modifiche del Regolamento Mercati (Delibera n. 15233 del 29 novembre 2005) elencando, all'art. 62, gli elementi e le circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni operative di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'art. 187-ter.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT8 <i>"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015


PROTOCOLLO

Gestione dei controlli e degli
adempimenti volti al rispetto delle
disposizioni contenute nel Sistema
Sicurezza

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT8 <i>"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

1.0	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2.0	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	4
3.0	FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI	5
4.0	SISTEMA AZIENDALE PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI GIURIDICI.....	7
5.0	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV	11

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT8 <i>"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo, anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni, definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità di registrazione dei documenti ed i flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni («TUS»), in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto (*Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*), quali:


- l'esistenza di livelli autorizzativi definiti;
- la segregazione dei compiti conformemente al principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo";
- l'attività di verifica e monitoraggio;
- la tracciabilità del processo decisionale.

Con riferimento a quanto indicato nella Parte Generale del Modello Organizzativo, le aree di attività considerate più specificatamente a rischio per Mediamond S.p.A. in relazione ai potenziali reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono le seguenti:

- omesse periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- inadeguatezza dei sistemi di tracciabilità (rilevazione/archiviazione) delle attività svolte;
- omessa applicazione del sistema disciplinare per il mancato rispetto delle disposizioni del Sistema Sicurezza;
- insufficiente controllo sull'attuazione del Sistema Sicurezza e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- mancato riesame ed eventuale modifica del Sistema Sicurezza in presenza di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In relazione all'attività di competenza della controllante AME, la Società fa riferimento anche alle seguenti Procedure/Disposizioni Operative:

- **"Competenze e modalità per l'organizzazione di eventi"** - Disposizione Operativa n. 14.00.01;
- **"Competenze e procedure per la gestione dei contratti di appalto, d'opera e somministrazione"** - Disposizione Operativa n. 02.06.07.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT8 <i>"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento dei compiti legati alla sicurezza nei luoghi in cui si sviluppa l'attività aziendale, devono attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Sistema Sicurezza di Mediamond S.p.A., al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ciascun Destinatario è tenuto ad esibire un comportamento in linea con quanto:

- previsto dalla normativa vigente,
- indicato nel Codice Etico,


e ad attenersi ai comportamenti definiti con i responsabili e per i quali hanno ricevuto adeguata informazione/formazione.

I Destinatari, in base all'assetto organizzativo e nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, devono:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro o dai suoi delegati;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dai suoi delegati, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (anche «DPI»);
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a suoi delegati le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro ed ai suoi delegati, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Inoltre è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01);

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT8 "Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei Protocolli e delle procedure aziendali.

In particolare, il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Medico Competente, gli addetti primo soccorso, gli addetti emergenze in caso d'incendio, devono garantire e ognuno nell'ambito di propria competenza:


- il proprio contributo al mantenimento degli standard di sicurezza stabiliti dalla Politica della Sicurezza aziendale e contribuire al miglioramento continuo;
- il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori definiti da Mediamond S.p.A. e l'identificazione continua dei rischi;
- la selezione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali ed il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito da Mediamond S.p.A. e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite da Mediamond S.p.A.;
- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa di Mediamond S.p.A.) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio/pericolo quali i "quasi incidenti";
- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati da Mediamond S.p.A. per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Sono in ogni caso fatte salve le procedure operative di maggiore tutela della materia previste nell'ambito di Mediamond S.p.A. per lo svolgimento delle attività in esame.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

Ferma restando la responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nel Sistema Sicurezza, l'applicazione del Protocollo è assegnata, in particolare, ai Soggetti di seguito individuati:

- Datore di Lavoro, attualmente individuato in un Consigliere della Società, è responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal TUS. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:
 - o valutazione dei rischi;
 - o responsabilità della redazione di un documento dal seguente contenuto: relazione sulla valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione,

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT8 <i>"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei periodici piani di miglioramento;

- o designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- Medico Competente (MC).
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il Datore di Lavoro, incaricato di organizzare e dirigere le attività di cui all'art. 3 del TUS, secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, deve provvedere alla valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento, e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente; inoltre deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

In particolare:

- i soggetti, a cui sono stati conferiti i suddetti poteri, devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal TUS, nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili a Mediamond S.p.A.;
- il Datore di lavoro adotta specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;
- il Datore di lavoro comunica tempestivamente all'OdV i cambiamenti relativi al sistema della Sicurezza della Società.

Protocollo PT8

"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

4.0 SISTEMA AZIENDALE PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI GIURIDICI

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
a	<p><u>Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</u></p> <p>Devono essere adottate procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro.</p> <p>In particolare le procedure devono riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione, la pulitura ed il controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro; - le norme generali di igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative; - le vie di circolazione e le uscite di emergenza; - i dispositivi antincendio; - l'utilizzo e la manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). <p>La manutenzione e le attività di controllo devono essere registrate, documentate ed archiviate.</p> <p>Devono essere adottate procedure finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori con riferimento all'esposizione a specifici rischi tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - videoterminali; - agenti fisici; - agenti chimici, biologici e cancerogeni e atmosfere esplosive; - movimentazione manuale dei carichi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione delle attività di manutenzione e controllo degli impianti, attrezzature e luoghi di lavoro (es. verifiche di legge sulle apparecchiature, schede di registrazione dei presidi di sicurezza per gli strumenti, ...) - Documentazione delle attività finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori all'esposizione di rischi specifici 	<ul style="list-style-type: none"> - RSPP - RSPP

Protocollo PT8

"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
b	<p><u>Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti</u></p> <p>Il Datore di Lavoro deve provvedere, con il supporto del Dirigente Delegato, del RSPP e delle Funzioni aziendali di competenza a:</p> <ul style="list-style-type: none"> definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori procedure operative finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; attribuire ai soggetti delegati in materia di gestione della sicurezza e salute l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; valutare tutti i rischi associati all'attività ed elaborare e formalizzare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). <p>La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.</p> <p>Devono essere inoltre adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuali individuati nel DVR.</p> <p>Devono essere forniti ai lavoratori necessari ed idonei DPI; la consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata e gli stessi devono essere sottoposti a periodica manutenzione ovvero devono essere tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DVR e relativi aggiornamenti - Riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione - Documentazione dell'attività svolta 	<ul style="list-style-type: none"> - Datore di Lavoro - RSPP - RSPP
c	<p><u>Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</u></p> <p>Devono essere adottate procedure idonee a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> le modalità di gestione delle situazioni d'emergenza e previsione di prove di emergenza periodiche; la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità, nonché per l'avvio e il completamento di misure correttive; le modalità operative da seguire nell'appalto di lavori a terzi al fine di garantire adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti; le consultazioni dei lavoratori per la sicurezza. <p>Deve essere verificata, secondo le modalità di legge, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o somministrazione.</p> <p>Deve essere, inoltre, assicurata la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione - Raccolta e conservazione della documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) 	<ul style="list-style-type: none"> - RSPP - Uffici Acquisti delle controllanti - Uffici Acquisti delle controllanti

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



Protocollo PT8

"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
	<p>derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p> <p>Devono, infine, essere individuati i piani di intervento in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori (es. evacuazione, pronto soccorso, gestione incendi, zone di pericolo, etc.).</p>		
d	<p><u>Attività di sorveglianza sanitaria</u></p> <p>È responsabilità del Datore di Lavoro monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria effettuata da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito.</p> <p>È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.</p> <p>In particolare, il Medico Competente così come previsto dalla legge, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuare sia accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, che periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;• formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione).	<ul style="list-style-type: none">- Nomina Medico Competente- Programma accertamenti periodici- Rilevazione e comunicazione infortuni	<ul style="list-style-type: none">- Datore di Lavoro- Medico Competente- Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo della controllante AME
e	<p><u>Attività di informazione e formazione dei lavoratori</u></p> <p>Il Datore di Lavoro deve provvedere, con il supporto del RSPP e delle Funzioni aziendali di competenza, a:</p> <ul style="list-style-type: none">• organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento ai lavoratori anche in fase di assunzione;• effettuare periodicamente verifiche scritte volte a	<ul style="list-style-type: none">- Documentazione dei corsi di formazione	<ul style="list-style-type: none">- Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo della controllante AME

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



Protocollo PT8

"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
	<p>verificare la consapevolezza in ambito di sicurezza dei lavoratori, formalizzando e archiviando i risultati, previa condivisione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);</p> <ul style="list-style-type: none">organizzare ed erogare programmi di formazione specifici (es. corsi specifici per RSPP e RLS, corsi di aggiornamento sul pronto soccorso, etc.);organizzare prove di simulazione di emergenza (es. prove di evacuazione) previa comunicazione agli enti di riferimento e ricevimento della relativa autorizzazione (Comune, Vigili del Fuoco, etc.);provvedere, con il supporto delle Funzioni aziendali di competenza, a valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta dalla Società;verificare, con il supporto delle Funzioni aziendali di competenza, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare in appalto ed elaborare un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze (art. 26 del TUS), da allegare al contratto di appalto o d'opera;fornire ai fornitori e agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel sito della Società nonché le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente Protocollo, dal Codice Etico e dalle procedure operative precedentemente indicate;garantire la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa.	<p>- Raccolta e conservazione della documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi</p>	<p>- Uffici Acquisti delle controllanti</p>
f	<p><u>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</u></p> <p>Il Datore di Lavoro, attraverso i preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, deve effettuare attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei dipendenti, della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Il Datore di Lavoro deve applicare, in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari nel rispetto delle norme di legge in vigore e nell'ambito del CCNL.</p>	<p>- Verbali delle verifiche effettuati</p> <p>- Provvedimenti disciplinari</p>	<p>- RSPP</p> <p>- RSPP / Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo della controllante AME</p>
g	<p><u>Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</u></p> <p>La documentazione deve essere conservata e archiviata in modo adeguato.</p>	<p>- Libretti delle macchine</p> <p>- Certificati</p>	<p>- RSPP</p> <p>- RSPP</p>

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



Protocollo PT8

"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
h	<p><u>Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</u></p> <p>Il Datore di Lavoro deve garantire l'effettuazione di attività periodiche di verifica sul sistema di gestione della sicurezza, con il supporto di Funzioni interne alla Società o da soggetti esterni formalmente incaricati.</p> <p>In particolare, il Datore di Lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• approvare il piano delle verifiche annuale che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;• analizzare i verbali delle verifiche periodiche effettuate e, in particolare rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;• approvare il piano di azione. <p>Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve verificare lo stato di avanzamento del piano di azione avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro di eventuali scostamenti da quanto pianificato.</p>	<p>- Piano delle verifiche</p> <p>- Verbali delle verifiche effettuate o delle riunioni periodiche</p>	<p>- RSPP</p> <p>- RSPP</p>

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte dell'OdV, con specifico riferimento al Sistema Sicurezza, è garantita attraverso:

- la raccolta delle informazioni ricevute dai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di gestione della sicurezza e salute;
- l'effettuazione di verifiche sulla base di piani di intervento definiti periodicamente e interventi non programmati.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è tenuto ad informare tempestivamente l'OdV in merito a:

- violazioni, da parte dei soggetti preposti (accertati internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- inosservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, da parte dei Destinatari e relativi ai provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate);
- stato di avanzamento della gestione delle eventuali non conformità rilevate in occasione delle verifiche periodiche;

Protocollo PT8***"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"***

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle autorità preposte in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Inoltre, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in supporto al Datore di Lavoro, provvede a mantenere aggiornata e a tenere a disposizione dell'OdV la documentazione concernente:

- 1) le statistiche relative agli incidenti verificatisi sul luogo di lavoro, specificandone la causa, l'avvenuto riconoscimento di infortuni e la relativa gravità;
- 2) il Documento di Valutazione dei Rischi;
- 3) i verbali in cui tra le altre cose sono evidenziate le criticità ed i rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 4) criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 5) il piano delle verifiche previste ed effettuate;
- 6) l'elenco delle ispezioni (interne ed esterne) avviate e conclusesi nel periodo e relativo esito;
- 7) l'elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed extra-budget;
- 8) gli eventuali scostamenti tra budget degli investimenti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e consuntivo;
- 9) le eventuali sanzioni disciplinari comminate ai lavoratori in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, nonché dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, con il supporto del RSPP.

Infine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve provvedere a comunicare all'OdV, con periodicità definita:

- la statistica delle segnalazioni di "quasi incidente" ricevute dai dipendenti nel periodo in esame;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive disciplinate dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

E' compito dell'OdV valutare, di volta in volta, le comunicazioni e le segnalazioni descritte e intraprendere eventuali provvedimenti in merito.

L'OdV inoltre:

- ha libero accesso al Documento di Valutazione dei Rischi, fermo l'obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in esso decritti;
- può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- può avere accesso al sistema delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro.

Ciascuno dei Destinatari potrà segnalare all'OdV eventi significativi in merito alle previsioni di cui al presente Protocollo.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



MEDIAMOND


Protocollo PT9

"Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Gestione ed utilizzo dei sistemi
informativi aziendali

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT9 <i>"Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

1.0	<i>DEFINIZIONI</i> _____	3
2.0	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i> _____	3
3.0	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i> _____	3
4.0	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i> _____	5
5.0	<i>PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO</i> _____	5
5.1	<i>SICUREZZA FISICA E AMBIENTALE</i> _____	5
5.2	<i>PROTEZIONE CONTRO SOFTWARE DANNOSI E CODICI AUTOESEGUIBILI</i> _____	5
5.3	<i>SALVATAGGIO, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI DATI</i> _____	5
5.4	<i>GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE</i> _____	6
5.5	<i>MONITORAGGIO</i> _____	6
5.6	<i>GESTIONE PROFILI UTENTI E PASSWORD</i> _____	6
5.7	<i>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA</i> _____	6
5.8	<i>ACCESSI REMOTI</i> _____	6
5.9	<i>GESTIONE ACCOUNT E CREDENZIALI DI ACCESSO A SITI DI TERZE PARTI</i> _____	7
5.10	<i>SICUREZZA DEL SOFTWARE E GESTIONE DEI CAMBIAMENTI</i> _____	7
5.11	<i>DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA O DIGITALE CON FINALITÀ GIURIDICA AVENTI EFFICACIA PROBATORIA</i> _____	7
6.0	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV</i> _____	7

1.0 DEFINIZIONI

Sistema informatico (o «*sistema*»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l'elaborazione automatica di dati.

Dato informatico (o «*dato*»): qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti, in forma idonea per l'elaborazione o la conservazione con un sistema informatico, incluso un programma atto a consentire ad un sistema informatico lo svolgimento di funzioni.

Gestione dei permessi o profilazione: definizione, da parte del Responsabile di funzione, delle modalità di accesso (scrittura, lettura, modifica e stampa) ai dati di competenza dell'Unità Organizzativa e indicazione del supporto sul quale le stesse debbano essere gestite e salvate.

Personale tecnico: Amministratori di sistema, Operatori di sistema, Sistemisti, Sviluppatori di software, tecnici che effettuano manutenzione Hardware e, in generale, tutti coloro che per esigenze di manutenzione, gestione, monitoraggio e implementazione, operano sul sistema informatico.

2.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «*Società*»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, i **principali elementi di controllo ed i flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella **gestione e nell'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali** (di seguito più brevemente anche solo «*Destinatari*»), anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni.

Il Protocollo si applica, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutti coloro che utilizzano (anche «*utenti*» o «*utilizzatori*»), gestiscono (anche «*personale tecnico*») o comunque abbiano accesso ai sistemi e/o ai dati informatici aziendali, ivi inclusi persone ed enti esterni o fornitori terzi.

In particolare, nei rapporti contrattuali con questi ultimi, sono formulate specifiche clausole di garanzia volte ad assicurare nello sviluppo, esercizio e manutenzione di sistemi informatici, l'aderenza ai principi ed alle modalità operative di seguito descritti.

Per quanto non indicato nel Protocollo ed ad integrazione dello stesso si rimanda al **Documento Programmatico sulla Sicurezza** della controllante AME redatto ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» al fine di bilanciare con precisione i principi di controllo adottati con il diritto alla riservatezza degli utenti dei dati trattati, rispetto anche ai rapporti esterni che si tengono attraverso gli strumenti informatici.

3.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

Gli strumenti e i dati informatici aziendali devono essere utilizzati per fini e scopi attinenti l'attività lavorativa. A tale fine i dispositivi sono forniti in dotazione in condizioni adeguate e congruenti con tali scopi.

Pertanto:

- a. **non è consentito**, salvo preventiva espressa autorizzazione del personale IT, modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, ...);
- b. **non è consentito** l'utilizzo dei privilegi amministrativi, anche qualora esistenti, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato e delle Direzioni del Personale delle controllanti e la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità;
- c. **non è consentito** cedere a Terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure di lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a Terzi fuori dai locali aziendali. Gli utenti sono tenuti a denunciare immediatamente alla Direzione Sistemi Informativi l'eventuale smarrimento o furto di apparecchiature informatiche o telematiche aziendali;
- d. **non è consentito** l'utilizzo di software di tipo peer-to-peer;
- e. **non è consentito** collegarsi a siti che propongono software protetto da copyright e attività illecite in generale o l'utilizzo di link a siti di terzi contenente materiale protetto da diritto d'autore, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità;
- f. **non è consentita** la copia non autorizzata di software e dati informatici aziendali per finalità estranee all'adempimento delle proprie mansioni;
- g. **non è consentito** installare, senza autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato e della Direzione Sistemi Informativi della controllante AME, programmi provenienti dall'esterno o non distribuiti ufficialmente dai fornitori aziendali;
- h. **non è consentito** l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- i. **non è consentito** accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di Terzi, con credenziali di autenticazione diverse da quelle assegnate;
- j. **non è consentito** danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di Terzi, pubblici o privati, nonché diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- k. **non è consentito** porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- l. **non è consentito** porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di Terzi, siano essi pubblici o privati;
- m. **è consentito** l'accesso ad Internet, mediante il normale software di navigazione in rete in dotazione, solo se effettuato per scopi leciti e tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale;
- n. **è consentito** l'uso della posta elettronica per finalità lecite nel rispetto delle norme sul Diritto d'Autore;
- o. **è consentito** l'utilizzo di certificati elettronici, di firma digitale con chiave pubblica o di meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche, unicamente secondo le modalità indicate dalla Società.

Inoltre i Destinatari devono:

- rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus;
- definire nel contratto con il fornitore, prima di affidare l'esecuzione di uno o più processi del sistema informatico (sviluppo software, esercizio applicazioni, manutenzioni, ecc.), i controlli e le contromisure necessarie per garantire la sicurezza del servizio.

Eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga a quanto sopra, devono essere segnalate dal Responsabile della Direzione Sistemi Informativi della controllante AME al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

4.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

La *responsabilità* della gestione dei sistemi informativi aziendali è assegnata alla Direzione Sistemi Informativi della controllante AME.

La Direzione Sistemi Informativi della controllante AME è responsabile di effettuare un adeguato monitoraggio, anche sull'attività dei fornitori, per verificare il rispetto di tali obbligazioni.

5.0 PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO

5.1 SICUREZZA FISICA E AMBIENTALE

I Centri di Elaborazione Dati e i Server ivi contenuti sono sottoposti a apposite misure di protezione fisica e logica.

5.2 PROTEZIONE CONTRO SOFTWARE DANNOSI E CODICI AUTOESEGUIBILI

Tutti i computer e i server sono dotati di idonei programmi antivirus, costantemente aggiornati.

La Direzione Sistemi Informativi della controllante AME deve, inoltre, assicurarsi che i computer delle società esterne, qualora interagiscano con il sistema informativo aziendale, siano dotati di adeguate misure di protezione antivirus.

Per tutti i computer e i server è prevista l'attuazione di tutti gli aggiornamenti (patch) dei sistemi operativi e degli applicativi suggeriti dai produttori al fine di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi. L'installazione degli aggiornamenti segue un piano di diffusione progressiva, volto a prevenire e mitigare la possibilità di impatti negativi sulla stabilità dei sistemi di destinazione.

Il filtro antispam e antiphishing, utilizzato, prevede il controllo del flusso di posta elettronica, bloccando mail provenienti da server e domini interdetti, a livello internazionale, e filtra le e-mail identificate come Spam.

5.3 SALVATAGGIO, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI DATI

Gli archivi informatici dei server aziendali sono salvati giornalmente su supporti magnetici, secondo procedure atte ad assicurare che i dati possano essere recuperati a fronte di:

- errori degli utenti o del personale tecnico;
- incidenti e guasti ai sistemi di memorizzazione;
- errori nelle procedure informatiche;
- errori conseguenti a messa in produzione di modifiche;
- altre possibili cause di alterazione dei dati (intrusioni, sabotaggio, ecc.).

Giornalmente si effettuano i controlli di buon esito di tali operazioni per tutti gli archivi.

I backup, per tutti i dati memorizzati sui server, sono effettuati quotidianamente in maniera incrementale e, mensilmente in modalità "full".

La distruzione dei supporti deve avvenire in modo controllato, assicurando l'impossibilità di lettura del loro contenuto da parte di terzi che possano venirne in possesso nel processo di rottamazione.

5.4 GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE

L'architettura di sicurezza prevede un firewall, in modo da assicurare la creazione di diversi strati di sicurezza perimetrale. Il controllo del firewall è effettuato bloccando ogni accesso dalla rete Internet verso la rete aziendale, salvo eccezioni puntuali dovute a specifiche esigenze (ad es. per accessi remoti).

L'efficacia dei sistemi firewall deve essere verificata prima del rilascio in esercizio degli stessi e costantemente aggiornata.

5.5 MONITORAGGIO

Il monitoraggio della rete è attuato tramite controlli manuali e automatici sui sistemi firewall per verificare eventuali violazioni o anomalie che possano comportare problematiche ai sistemi e alla loro sicurezza.

5.6 GESTIONE PROFILI UTENTI E PASSWORD

Gli accessi alla rete, alle applicazioni e ai dati aziendali avvengono in modo controllato con identificazione certa e univoca dell'utente mediante credenziali, nonché profilazione dello stesso atto a definire i diritti di accesso e le operazioni alle quali è abilitato. L'assegnazione delle utenze a dipendenti/collaboratori e la relativa profilazione deve essere basata su principi di necessità in modo da attribuire solo le autorizzazioni atte ad eseguire i compiti aziendali di competenza dell'utente in questione e solo per il tempo richiesto per svolgere l'attività concordata.

5.7 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA

Gli utenti della Società sono dotati di un account che permette l'accesso alla rete aziendale ed a specifiche applicazioni (per le quali è necessaria un'ulteriore profilazione dedicata). Nel caso in cui siano create mail di gruppo servizio non nominative, queste sono riconducibili agli utenti a cui è consentito l'accesso ed all'utilizzatore di ogni singola attività.

5.8 ACCESSI REMOTI

Il Responsabile di Funzione a fronte di specifiche esigenze e dietro motivata richiesta, può

autorizzare l'accesso da remoto ai sistemi e ai dati informatici aziendali.

Le richieste dovranno essere formulate per iscritto ed archiviate a cura della Direzione Sistemi Informativi della controllante AME, restando in carico al Responsabile di Funzione, l'obbligo di comunicare con tempestività la cessazione dello stato di necessità o del rapporto di collaborazione.

5.9 GESTIONE ACCOUNT E CREDENZIALI DI ACCESSO A SITI DI TERZE PARTI

La gestione di account e credenziali per l'accesso a siti di terze parti necessita l'autorizzazione del Responsabile di Funzione, che valida l'abilitazione dell'account necessario e verifica che sia utilizzato in conformità con le direttive aziendali e le norme e regolamenti della terza parte che eroga il servizio.

5.10 SICUREZZA DEL SOFTWARE E GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

I sistemi applicativi e le infrastrutture hardware in uso alla Società non possono essere manomessi o modificati autonomamente dall'utente finale. La gestione dei cambiamenti software si riferisce a nuove implementazioni o a modifiche di applicazioni informatiche che gestiscono le basi dati aziendali. La gestione dei cambiamenti hardware riguarda gli interventi sui server e sulle reti informatiche aziendali.

La Direzione Sistemi Informativi della controllante AME garantisce un costante aggiornamento dei software ed hardware in uso alla Società, al fine di preservare un livello di efficienza e sicurezza adeguato alle necessità operative.

Eventuali ulteriori e specifiche esigenze di modifica o aggiornamento, dovranno essere formulate dal Responsabile della Funzione interessata alla Direzione Sistemi Informativi della controllante AME che valuterà l'autorizzazione dell'attività, attivando per l'operatività il personale tecnico.

E' vietato il trasferimento di software aziendale su hardware non autorizzato, salvo i casi consentiti dalle licenze utilizzate.

5.11 DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA O DIGITALE CON FINALITÀ GIURIDICA AVENTI EFFICACIA PROBATORIA

La gestione di documenti con firma qualificata o digitale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Smart card, generatori di numeri pseudocasuali, posta elettronica certificata, ecc.) con finalità giuridica aventi efficacia probatoria è in carico ai Responsabili di Funzione, fermo restando l'obbligo di autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato, al possesso della firma stessa.

6.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato nel Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- Direzione Sistemi Informativi della controllante AME: segnalazione preventiva delle variazioni che interesseranno in misura significativa il sistema di controllo interno riferito ai sistemi informativi;

- tutti i Destinatari: qualsiasi ingiustificata anomalia riscontrata nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, nonché qualsiasi evento che potrebbe indurre a ritenere che possano essere esposti a rischio i dati e documenti informatici della Società indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT10 <i>"Acquisto, produzione e commercializzazione di gadget"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Acquisto, produzione e
commercializzazione di gadget

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT10 <i>"Acquisto, produzione e commercializzazione di gadget"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO</i>	<i>4</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV</i>	<i>5</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, i **principali elementi di controllo** ed i **flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nell'acquisto, produzione e commercializzazione di gadget e/o oggetti regalo in occasione di promozioni od eventi (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»), anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- contraffare, alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o fare uso di tali marchi e segni contraffatti ovvero introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati o atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e per qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti da diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- verificare l'affidabilità della Controparte in merito alla tutela dei minori, anche in relazione ad attività produttive svolte all'estero richiedendo l'adesione a codici etici o modelli di comportamento o certificazioni (ad. es. SA 8000) e/o introducendo idonee clausole contrattuali di salvaguardia e richiamo alla responsabilità sociale in merito a:
 - o età dei lavoratori impiegati;
 - o retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale prevista dalla normativa del paese dove è svolta la lavorazione;
 - o non detenzione dei lavoratori in condizioni di schiavitù;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali Mediamond S.p.A. ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti, economici, finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, utilizzando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, adottate dalla Società e dalle società controllanti;
- provvedere alle transazioni finanziarie avendo cura di verificare che dette operazioni siano effettuate da intermediari finanziari abilitati e nel rispetto delle disposizioni di cui al § 7.0 della Parte Generale del Modello Organizzativo (*Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie*) e di norme e regolamenti in vigore.

Per gli acquisti di beni i Destinatari dovranno, inoltre, esaminare e prendere in considerazione, ai fini della valutazione del fornitore, gli elementi di seguito indicati:

- fornitori insediati in aree geografiche appartenenti a Paesi black-list (individuati dal decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e s.m.i.);
- richiesta di ricevere pagamenti di importo significativo in contanti o con titoli al portatore;
- richiesta di pagamenti a favore di soggetti non riconducibili al fornitore/appaltatore;
- rifiuto o riluttanza a fornire le informazioni previste dal Protocollo, a dichiarare la proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere o dare quelle informazioni che, in circostanze normali sarebbero rese.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

La responsabilità dell'acquisto, produzione e commercializzazione di gadget e/o oggetti regalo è assegnata alla **Direzione Marketing e Operations** di Mondadori Pubblicità in collaborazione con la Direzione Acquisti di Gruppo della controllante AME e, per quanto attiene gli aspetti contrattuali, con la Direzione Affari Legali e Societari della controllante AME.

4.0 PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo oggetto del Protocollo si basa sui fattori qualificanti della chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, della definizione dei poteri autorizzativi nonché della tracciabilità degli atti a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono rappresentati da:

Livelli autorizzativi definiti

L'ordine di acquisto è firmato da un procuratore sulla base del sistema dei poteri in vigore.

Segregazione delle funzioni

Le diverse fasi ed attività del processo sono gestite da soggetti diversi a garanzia del principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo" ed in particolare si rileva il coinvolgimento di:

- **Direzione Marketing e Operations** di Mondadori Pubblicità, in collaborazione con la Direzione Acquisti di Gruppo della controllante AME:
 - monitora il mercato e identifica potenziali opportunità di gadget da utilizzare.
- **Direzione Acquisti di Gruppo** della controllante AME:
 - individua il fornitore del prodotto;
 - predispone i contratti standard da inviare al fornitore.
- **Direzione Affari Legali e Societari** della controllante AME:
 - supporta le Funzioni interessate nella definizione delle clausole contrattuali e, se richiesto, nella verifica della presenza di eventuali diritti di Terzi.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT10 <i>"Acquisto, produzione e commercializzazione di gadget"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

Controllo e monitoraggio

Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte sulla base di criteri oggettivi e documentabili.

Tracciabilità della documentazione

Le Funzioni interessate garantiscono, infine, la tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle informazioni utilizzate.

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato dal Protocollo, tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza e di Controllo qualsiasi deroga, violazione o sospetto di violazione alle norme comportamentali e agli elementi di controllo di cui vengono a conoscenza.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



MEDIAMOND

Protocollo PT11
"Gestione dei diritti d'autore"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Gestione dei diritti d'autore

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT11 <i>"Gestione dei diritti d'autore"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO</i>	<i>4</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV</i>	<i>5</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo, anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni, definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, i **principali elementi di controllo** ed i **flussi informativi verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»), nella gestione dei diritti d'autore in occasione della realizzazione di campagne promozionali, nella ideazione e realizzazione di progetti di comunicazione nell'area web e nella gestione di eventi aziendali.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e per qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti da diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità;
- diffondere in pubblico senza avere la proprietà dei diritti attraverso il sito internet aziendale o in altro formato digitale, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno o opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- trasmettere, in occasione della organizzazione e gestione di eventi, a mezzo radio/televisivo o in qualsivoglia altra modalità, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti, economici, finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, utilizzando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, adottate dalla Società;
- provvedere alle transazioni finanziarie avendo cura di verificare che dette operazioni siano effettuate da intermediari finanziari abilitati e nel rispetto delle disposizioni di cui al § 7.0 della Parte Generale del Modello Organizzativo (*Modalità di Gestione delle Risorse*

Finanziarie) e di norme e regolamenti in vigore.

Per l'acquisto o cessione di diritti i Destinatari dovranno, inoltre, esaminare e prendere in considerazione, ai fini della valutazione del fornitore, gli elementi di seguito indicati:

- fornitori / acquirenti insediati in aree geografiche appartenenti a Paesi black-list (individuati dal decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e s.m.i.);
- richiesta di ricevere pagamenti di importo significativo in contanti o con titoli al portatore;
- richiesta di pagamenti a favore di soggetti non riconducibili al fornitore / acquirente;
- rifiuto o riluttanza a fornire le informazioni previste dal Protocollo, a dichiarare la proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere o dare quelle informazioni che, in circostanze normali sarebbero rese.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

La responsabilità della gestione dei diritti è assegnata alla **Funzione Project Lab** per quanto attiene la realizzazione di campagne pubblicitarie, alla **Direzione Marketing e Operations** di Mondadori Pubblicità per la gestione di eventi e alle **Iniziative Speciali** per quanto riguarda la realizzazione di progetti di comunicazione nell'area web.

4.0 PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo oggetto del Protocollo si basa sui fattori qualificanti della chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, della definizione dei poteri autorizzativi nonché della tracciabilità degli atti a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono rappresentati da:

Livelli autorizzativi definiti

I contratti sono firmati da un procuratore sulla base del sistema dei poteri in vigore.

Segregazione delle funzioni

Le diverse fasi ed attività del processo sono gestite da soggetti diversi a garanzia del principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

Con riferimento all'area "carta stampata e radio" si rileva il coinvolgimento di:

- **Funzione Project Lab:**
 - realizza le campagne promozionali per conto dei Clienti, ricorrendo, laddove possibile per l'utilizzo delle immagini, a banche specializzate che assicurano la disponibilità dei diritti a livello mondiale.
- **Direzione Marketing e Operations** di Mondadori Pubblicità:
 - gestisce gli eventi aziendali assicurando la disponibilità dei diritti relativi a immagini, testi, disegni, musica, modelli, marchi, ecc..
- **Direzione Affari Legali e Societari** della controllante AME:

- supporta, se richiesto, le funzioni interessate nella verifica della presenza di eventuali diritti di Terzi.

Nell'area "web", invece, si rileva il coinvolgimento di:

- **Funzione Iniziative Speciali:**

- realizza progetti di comunicazione ricorrendo, per l'utilizzo delle immagini, ad agenzie e banche dati specializzate che garantiscono il possesso dei relativi diritti.

- **Uffici Legali** delle controllanti:

- supportano le Funzioni interessate nella definizione delle clausole contrattuali e, se richiesto, nella verifica della presenza di eventuali diritti di Terzi.

Controllo e monitoraggio

Verifica da parte degli Uffici Legali delle controllanti della disponibilità dei diritti di utilizzo di testi, immagini, ecc..

Tracciabilità della documentazione

Le Funzioni interessate garantiscono, infine, la tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle informazioni utilizzate.

La Funzione Project Lab e la Direzione Marketing e Operations provvedono all'archiviazione dei contratti per i rispettivi ambiti di competenza.

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato dal Protocollo, tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza e di Controllo qualsiasi deroga, violazione o sospetto di violazione alle norme comportamentali e agli elementi di controllo di cui vengono a conoscenza.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo



MEDIAMOND

Protocollo PT12

"Gestione dei rapporti con Soggetti privati"

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

PROTOCOLLO

Gestione dei rapporti con
Soggetti privati

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 MEDIAMOND
Protocollo PT12 <i>"Gestione dei rapporti con Soggetti privati"</i>	Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>RESPONSABILITA' E POTENZIALI AREE DI RISCHIO.....</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV</i>	<i>4</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Mediamond S.p.A. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità** e le **modalità operative verso l'OdV a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, **che intrattengano rapporti con Soggetti privati per conto o nell'interesse della Società** (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»), anche al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni.

In relazione all'attività di competenza della controllante AME, la Società fa riferimento anche alle seguenti Procedure/Disposizioni Operative:

- ***“Procedura spese di viaggio e rappresentanza”*** - V1.0;
- ***“Procedura acquisto di beni e servizi”*** - V1.0;
- ***“Competenze e procedure per la gestione dei contratti di appalto, d'opera e somministrazione”*** - Disposizione Operativa n. 02.06.07;
- ***“Direzione Affari Societari e Legali: Affidò incarichi a Legali Esterni e flussi informativi in materia di consulenza legale e contrattualistica”*** - Disposizione Operativa n. 15.00.01;
- ***“Procedura di Gestione Rapporti di Collaborazione”*** - Disposizione Operativa n. 02.01.04.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici (quali ad esempio regali, doni, prestazioni gratuite o assunzione di personale) alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 del c.c.¹ appartenenti a società clienti e/o fornitrici (di seguito «Soggetti privati») con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- chiedere a terzi di corrispondere a Soggetti privati somme di denaro, beni in natura o altri benefici al fine di ottenere un vantaggio e/o interesse per la Società;
- offrire ai familiari (intesi in un'accezione ampia e pertanto ricomprendendovi non solo i più stretti gradi di parentela ma altresì affini, conviventi, etc.) di Soggetti privati regali, omaggi o altre utilità al fine di ottenere un vantaggio e/o interesse per la Società;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, spese di rappresentanza, ecc.) che abbiano le stesse finalità vietate ai punti precedenti.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- tenere comportamenti che rispettino, in modo formale e sostanziale, le norme di legge e regolamentari;
- documentare i rapporti posti in essere con i Soggetti privati;

¹ Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

- assicurare la tracciabilità a posteriori dell'iter argomentativo delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti economici e finanziari tenuti con i Soggetti privati.

3.0 RESPONSABILITA' E POTENZIALI AREE DI RISCHIO

L'applicazione del presente Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari** e la violazione della medesima pertanto costituisce altresì grave illecito disciplinare sanzionabile a norma di legge e di contratto.

In particolare, si precisa che il terzo comma dell'art. 2635 c.c., richiamato dall'art. 25-ter, lettera s-bis) del D. Lgs. n. 231/2001, individua come potenziale soggetto attivo del reato di corruzione "*chi dà o promette denaro o altra utilità*" ai c.d. soggetti apicali - di soggetti giuridici terzi - (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) e a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di quest'ultimi.

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società e sulla base della propria struttura organizzativa, sono state individuate le *potenziali aree di rischio* nel cui ambito potrebbe essere commesso il reato di corruzione tra privati:

- politiche commerciali/scontistica
- omaggi
- spese di ospitalità
- note spese
- sistema incentivante (bonus, premi)
- acquisti di beni e servizi
- selezione del personale
- consulenti e professionisti.

4.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

In relazione al processo regolamentato nel presente Protocollo tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza e di Controllo qualsiasi deroga, violazione o sospetto di violazione alle norme comportamentali e agli elementi di controllo di cui vengono a conoscenza.

MEDIAMOND S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

Allegato 1
Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi



Sommario

ART. 24 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
<i>Malversazione a danno dello Stato</i>	6
<i>Indebita percezione di erogazioni a DANNO dello Stato</i>	6
<i>Truffa</i>	6
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>	6
<i>Frode informatica</i>	6
ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	7
<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i>	7
<i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i>	7
<i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>	7
<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i>	7
<i>Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>	8
<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i>	8
<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita'</i>	8
<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>	8
<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilita'</i>	8
<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i>	9
<i>Documenti informatici</i>	9
ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	9
<i>Associazione per delinquere</i>	9
<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>	9
<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>	10
<i>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</i>	10
<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	10
<i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i>	11
ART. 25 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita' e corruzione</i>	11
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>	11
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</i>	11
<i>Circostanze aggravanti</i>	11
<i>Corruzione in atti giudiziari</i>	11
<i>Induzione indebita a dare o promettere utilita'</i>	12
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>	12
<i>Pene per il corruttore</i>	12
<i>Istigazione alla corruzione</i>	12
<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>	12
ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	13
<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i>	13
<i>Alterazione di monete</i>	13



<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.....</i>	<i>13</i>
<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i>	<i>13</i>
<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</i>	<i>14</i>
<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i>	<i>14</i>
<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.....</i>	<i>14</i>
<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.....</i>	<i>14</i>
<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i>	<i>14</i>
<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i>	<i>14</i>
ART. 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	15
<i>Turbata liberta' dell'industria o del commercio</i>	<i>15</i>
<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i>	<i>15</i>
<i>Frodi contro le industrie nazionali.....</i>	<i>15</i>
<i>Frode nell'esercizio del commercio.....</i>	<i>15</i>
<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i>	<i>15</i>
<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.....</i>	<i>15</i>
<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.....</i>	<i>16</i>
<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.....</i>	<i>16</i>
ART. 25 TER - REATI SOCIETARI	16
<i>False comunicazioni sociali.....</i>	<i>16</i>
<i>False comunicazioni sociali in danno della societa', dei soci o dei creditori</i>	<i>17</i>
<i>Falso in prospetto.....</i>	<i>17</i>
<i>Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione</i>	<i>17</i>
<i>Impedito controllo.....</i>	<i>18</i>
<i>Indebita restituzione di conferimenti.....</i>	<i>18</i>
<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i>	<i>18</i>
<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante</i>	<i>18</i>
<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori.....</i>	<i>18</i>
<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i>	<i>18</i>
<i>Formazione fittizia del capitale</i>	<i>19</i>
<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.....</i>	<i>19</i>
<i>Corruzione tra privati</i>	<i>19</i>
<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>	<i>20</i>
<i>Aggiotaggio</i>	<i>20</i>
<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza.....</i>	<i>20</i>
ART. 25 QUATER - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	20
<i>Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</i>	<i>20</i>
<i>Assistenza agli associati.....</i>	<i>20</i>
<i>Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale</i>	<i>21</i>
<i>Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale</i>	<i>21</i>
<i>Condotte con finalita' di terrorismo</i>	<i>21</i>
<i>Attentato per finalita' terroristiche o di eversione</i>	<i>21</i>
<i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.....</i>	<i>21</i>
<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>	<i>22</i>
<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo</i>	<i>22</i>
ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	22
<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....</i>	<i>22</i>
ART. 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ	



INDIVIDUALE	23
<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i>	23
<i>Prostituzione minorile</i>	23
<i>Pornografia minorile</i>	23
<i>Detenzione di materiale pornografico</i>	24
<i>Pornografia virtuale</i>	24
<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>	24
<i>Tratta di persone</i>	24
<i>Acquisto e alienazione di schiavi</i>	24
<i>Circostanze aggravanti</i>	24
<i>Adescamento di minorenni</i>	25
ART. 25 SEXIES - REATI DI ABUSO DI MERCATO	25
<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	25
<i>Manipolazione del mercato</i>	26
<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	26
<i>Manipolazione del mercato</i>	26
ART. 25 SEPTIES - REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	27
<i>Omicidio colposo</i>	27
<i>Lesioni personali colpose</i>	28
ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	28
<i>Ricettazione</i>	28
<i>Riciclaggio</i>	28
<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	28
<i>Autoriciclaggio</i>	29
ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	29
ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	32
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	32
ART. 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI	32
<i>Uccisione, distruzione cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i>	32
<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i>	32
<i>Sanzioni penali</i>	32
<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>	33
<i>Bonifica dei siti</i>	33
<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i> ..	33
<i>Traffico illecito di rifiuti</i>	34
<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>	34
<i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i>	34
<i>Sanzioni</i>	34
ART. 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE	36
<i>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</i>	36
REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 10	37
<i>Associazione per delinquere</i>	37
<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>	37
<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i>	38

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Allegato 1

Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi



MEDIAMOND

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.....</i>	<i>38</i>
<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	<i>38</i>
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	<i>39</i>
<i>Favoreggiamento personale</i>	<i>39</i>

Descrizione Illecito	Fonte
ART. 24 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
<p style="text-align: center;"><i>MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO</i></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	Art. 316-bis c.p.
<p style="text-align: center;"><i>INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	Art. 316-ter c.p.
<p style="text-align: center;"><i>TRUFFA</i></p> <p>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00:</p> <p>1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>	Art. 640 c.p.
<p style="text-align: center;"><i>TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE</i></p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	Art. 640-bis c.p.
<p style="text-align: center;"><i>FRODE INFORMATICA</i></p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	Art. 640-ter c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	
<p><i>ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO</i></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	Art. 615-ter c.p.
<p><i>DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI</i></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164,00 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	Art. 615-quater c.p.
<p><i>DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00.</p>	Art. 615-quinquies c.p.
<p><i>INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUPTIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE</i></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è</p>	Art. 617-quater c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
<p>commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	
<p><i>INSTALLAZIONE D'APPARECCHIATURE PER INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	<p>Art. 617-quinquies c.p.</p>
<p><i>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p>	<p>Art. 635-bis c.p.</p>
<p><i>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITA'</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 635-ter c.p.</p>
<p><i>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 635-quater c.p.</p>
<p><i>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITA'</i></p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Art. 635-quinquies c.p.</p>



Descrizione Illecito	Fonte
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	
<p align="center"><i>FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA</i></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p>	<p align="center">Art. 640-quinquies c.p.</p>
<p align="center"><i>DOCUMENTI INFORMATICI</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>	<p align="center">Art. 491-bis c.p.</p>
ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	
<p align="center"><i>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p align="center">Art. 416 c.p.</p>
<p align="center"><i>ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il</p>	<p align="center">Art. 416-bis c.p.</p>

Descrizione Illecito	Fonte
<p>conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO</i></p> <p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>	Art. 416-ter c.p.
<p style="text-align: center;"><i>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE</i></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>	Art. 630 c.p.
<p style="text-align: center;"><i>ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere</p>	Art. 74 D.P.R. 309/1990



Descrizione Illecito	Fonte
<p>inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	
<p>TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI</p> <p>(omissis)</p> <p>2) La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <p>(omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di dispositivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p>(omissis)</p>	Art. 407 c.p.p.
ART. 25 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
<p>CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE</p> <p>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	Art. 317 c.p.
<p>CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	Art. 318 c.p.
<p>CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto.</p>	Art. 319 c.p.
<p>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</p> <p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>	Art. 319-bis c.p.
<p>CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI</p> <p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.</p>	Art. 319-ter c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	
<i>INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	Art. 319- quater c.p.
<i>CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO</i> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	Art. 320 c.p.
<i>PENE PER IL CORRUTTORE</i> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Art. 321 c.p.
<i>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE</i> Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	Art. 322 c.p.
<i>PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI</i> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità	Art. 322-bis c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
<p>europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	
ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	
<p style="text-align: center;"><i>FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE</i></p> <p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516,00 a euro 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p>	Art. 453 c.p.
<p style="text-align: center;"><i>ALTERAZIONE DI MONETE</i></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.</p>	Art. 454 c.p.
<p style="text-align: center;"><i>SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>	Art. 455 c.p.
<p style="text-align: center;"><i>SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE</i></p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.</p>	Art. 457 c.p.



Descrizione Illecito	Fonte
<p><i>FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>	Art. 459 c.p.
<p><i>CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO</i></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 a euro 1.032,00.</p>	Art. 460 c.p.
<p><i>FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA</i></p> <p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.</p> <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	Art. 461 c.p.
<p><i>USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI</i></p> <p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>	Art. 464 c.p.
<p><i>CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI</i></p> <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	Art. 473 c.p.
<p><i>INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,</p>	Art. 474 c.p.



Descrizione Illecito	Fonte
<p>nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	
ART. 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	
<p><i>TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO</i></p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.</p>	Art. 513 c.p.
<p><i>ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA</i></p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	Art. 513-bis c.p.
<p><i>FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI</i></p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	Art. 514 c.p.
<p><i>FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO</i></p> <p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00.</p>	Art. 515 c.p.
<p><i>VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE</i></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.</p>	Art. 516 c.p.
<p><i>VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI</i></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000,00.</p>	Art. 517 c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
<p><i>FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE</i></p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>Art. 517-ter c.p.</p>
<p><i>CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</i></p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	<p>Art. 517- quater c.p.</p>
ART. 25 TER - REATI SOCIETARI	
<p><i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle</p>	<p>Art. 2621 c.c.</p>

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Allegato 1

Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi



MEDIAMOND

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

Descrizione Illecito	Fonte
persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.	
<p><i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI O DEI CREDITORI</i></p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p> <p>4. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.</p> <p>5. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</p> <p>6. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>7. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>8. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>9. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>	Art. 2622 c.c.
<p><i>FALSO IN PROSPETTO</i></p> <p><i>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262</i></p>	Art. 2623 c.c.
<p><i>FALSITA' NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA' DI REVISIONE</i></p> <p><i>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</i></p>	Art. 2624 c.c.

Descrizione Illecito	Fonte
<p style="text-align: center;"><i>IMPEDITO CONTROLLO</i></p> <p>1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	Art. 2625 c.c.
<p style="text-align: center;"><i>INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI</i></p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	Art. 2626 c.c.
<p style="text-align: center;"><i>ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE</i></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>	Art. 2627 c.c.
<p style="text-align: center;"><i>ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE</i></p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	Art. 2628 c.c.
<p style="text-align: center;"><i>OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI</i></p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	Art. 2629 c.c.
<p style="text-align: center;"><i>OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI</i></p> <p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo <u>2391, primo comma</u>, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>	Art. 2629-bis c.c.

Descrizione Illecito	Fonte
<p>Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)</p> <p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>	
<p style="text-align: center;">FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE</p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	Art. 2632 c.c.
<p style="text-align: center;">INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI</p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	Art. 2633 c.c.
<p style="text-align: center;">CORRUZIONE TRA PRIVATI</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p> <p>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>	Art. 2635 c.c.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Allegato 1

Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi



MEDIAMOND

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

Descrizione Illecito	Fonte
<p style="text-align: center;"><i>ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA</i></p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	Art. 2636 c.c.
<p style="text-align: center;"><i>AGGIOTAGGIO</i></p> <p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>	Art. 2637 c.c.
<p style="text-align: center;"><i>OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA</i></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	Art. 2638 c.c.
ART. 25 QUATER - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
<p style="text-align: center;"><i>ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</i></p> <p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	Art. 270-bis c.p.
<p style="text-align: center;"><i>ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p>	Art. 270-ter c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	
<i>ARRUOLAMENTO CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	Art. 270- quater c.p.
<i>ADDESTRAMENTO AD ATTIVITA' CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE</i> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	Art. 270- quinquies c.p.
<i>CONDOTTE CON FINALITA' DI TERRORISMO</i> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	Art. 270-sexies c.p.
<i>ATTENTATO PER FINALITA' TERRORISTICHE O DI EVERSIONE</i> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Art. 280 c.p.
<i>ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.	Art. 280-bis c.p.



Descrizione Illecito	Fonte
<p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	
<p><i>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE</i></p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	Art. 289-bis c.p.
<p><i>ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO</i></p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>	Art. 302 c.p.
ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	
<p><i>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</i></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e 	Art. 583-bis c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	
ART. 25 QUINQUES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	
<i>RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ</i> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	Art. 600 c.p.
<i>PROSTITUZIONE MINORILE</i> E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.	Art. 600-bis c.p.
<i>PORNOGRAFIA MINORILE</i> E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 240.000,00 a euro 24.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trarre altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni	Art. 600-ter c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
diciotto per scopi sessuali.	
<i>DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO</i> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Art. 600- quater c.p.
<i>PORNOGRAFIA VIRTUALE</i> Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	Art. 600- quater.1 c.p.
<i>INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE</i> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.	Art. 600- quinquies c.p.
<i>TRATTA DI PERSONE</i> Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Art. 601 c.p.
<i>ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI</i> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Art. 602 c.p.
<i>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</i> La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies,	Art. 602-ter c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
<p>nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	
<p style="text-align: center;">ADESCAMENTO DI MINORENNI</p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>	Art. 609-undecies c.p.
ART. 25 SEXIES - REATI DI ABUSO DI MERCATO	
<p style="text-align: center;">ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p>	Art. 184 T.U.F.

Descrizione Illecito	Fonte
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	
<p style="text-align: center;">MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p>	Art. 185 T.U.F.
<p style="text-align: center;">ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p> <p>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p>4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.</p>	Art. 187-bis T.U.F.
<p style="text-align: center;">MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</p> <p>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</p> <p>2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un</p>	Art. 187-ter T.U.F.



Descrizione Illecito	Fonte
<p>vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.</p> <p>3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:</p> <p>a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</p> <p>b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</p> <p>c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</p> <p>d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</p> <p>7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</p>	
ART. 25 SEPTIES - REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
<p style="text-align: center;">OMICIDIO COLPOSO</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	Art. 589 c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
<p style="text-align: center;"><i>LESIONI PERSONALI COLPOSE</i></p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	Art. 590 c.p.
ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	
<p style="text-align: center;"><i>RICETTAZIONE</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00.</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p>	Art. 648 c.p.
<p style="text-align: center;"><i>RICICLAGGIO</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	Art. 648-bis c.p.
<p style="text-align: center;"><i>IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	Art. 648-ter c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
<p style="text-align: center;">AUTORICICLAGGIO</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	Art. 648-ter.1 c.p.
ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	
<p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	Art. 171 Legge 633/1941
<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	Art. 171-bis Legge 633/1941

Descrizione Illecito	Fonte
<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p>	Art. 171-ter Legge 633/1941



Descrizione Illecito	Fonte
<p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>	
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	Art. 171-septies Legge 633/1941
<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	Art. 171-octies Legge 633/1941
<p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>	Art. 174-quinquies Legge 633/1941

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Allegato 1

Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi



MEDIAMOND

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

Descrizione Illecito	Fonte
ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
<i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377-bis c.p.
ART. 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI	
<i>UCCISIONE, DISTRUZIONE CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Art. 727-bis c.p.
<i>DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO</i> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000,00 euro.	Art. 733-bis c.p.
<i>SANZIONI PENALI</i> <i>(omissis)</i> 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. <i>(omissis)</i> 5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00 euro. <i>(omissis)</i> 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con	Art. 137 D. Lgs. 152/2006

Descrizione Illecito	Fonte
<p>l'arresto sino a tre anni. (omissis)</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis)</p>	
<p>ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA</p> <p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. (omissis)</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. (omissis)</p>	<p>Art. 256 D. Lgs. 152/2006</p>
<p>BONIFICA DEI SITI</p> <p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (omissis)</p>	<p>Art. 257 D. Lgs. 152/2006</p>
<p>VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI</p> <p>(omissis)</p> <p>4. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un</p>	<p>Art. 258 D. Lgs. 152/2006</p>

Descrizione Illecito	Fonte
certificato falso durante il trasporto. (omissis)	
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)	Art. 259 D. Lgs. 152/2006
ATTIVITA' ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. (omissis)	Art. 260 D. Lgs. 152/2006
SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (omissis) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. (omissis) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (omissis)	Art. 260-bis D. Lgs. 152/2006
SANZIONI (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)	Art. 279 D. Lgs. 152/2006
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE)	Art. 1 Legge 150/1992



Descrizione Illecito	Fonte
<p>n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	
<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda euro 10.329,14 a euro 103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p>	Art. 2 Legge 150/1992

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Allegato 1

Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi



MEDIAMOND

Rev. n. 1/15 del 11/05/2015

Descrizione Illecito	Fonte
<p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da 10.329,14 euro a 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p> <p>(omissis)</p>	
<p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>(omissis)</p>	Art. 3-bis Legge 150/1992
<p>(omissis)</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 103.291,38.</p> <p>(omissis)</p>	Art. 6 Legge 150/1992
<p>(omissis)</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p> <p>(omissis)</p>	Art. 3 Legge 549/1993
<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.</p> <p>(omissis)</p>	Art. 8 D. Lgs. 202/2007
<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.</p> <p>(omissis)</p>	Art. 9 D. Lgs. 202/2007
ART. 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE	
<p>LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO</p> <p>(omissis)</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore</p>	Art. 22 D. Lgs. 286/1998

Descrizione Illecito	Fonte
<p>impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>(omissis)</p>	
REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 10	
<p style="text-align: center;">ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	Art. 416 c.p.
<p style="text-align: center;">ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il</p>	Art. 416-bis c.p.

Descrizione Illecito	Fonte
<p>profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	
<p style="text-align: center;">ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 291- quater D.P.R. 43/1973</p>
<p style="text-align: center;">ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 74 D.P.R. 309/1990</p>
<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE</p> <p><i>(omissis)</i> 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 D. Lgs. 286/1998</p>

Descrizione Illecito	Fonte
<p>nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	
<p><i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	Art. 377-bis c.p.
<p><i>FAVOREGGIAMENTO PERSONALE</i></p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516,00.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>	Art. 378 c.p.